84.3.D.8.
3

DISSERTAZIONE
ISTORICO - TEOLOGICA
D I
BARTELO ATINIVIL
MANTOVANO

Teologo Sinodale nelle Chieſe Veſcovili
Di T. e C. di T. e V.

DIMOSTRANTE
COSA E' VN VESCOVO
IN CONFVTAZIONE DELL' OPVSCOLO AVENTE IL TITOLO
COSA E' VN VESCOVO?

Dato in luce dal celebre Fibel Professore di Diritto Canonico, e di Storia Ecclesiastica in Vienna.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

IN FULIGNO 1784.
Per Giovanni Tomassini Stampator Vescovile.
Con licenza de' Superiori.

34-2-D-8

Interroga Patrem tuum, & annunciabit tibi, Majores tuos, & dicent tibi. Deut. 32. 7.

Veritas una est, & indeficiens, & hæc a primis per media tempora ad hæc usque nostra invariata successione pervenit. Erras igitur, qui recentiorum arbitraria Commenta, & præpostere illata asserta tamquam veritates a majoribus descendentes proponis; Non erro Ego, qui omnium sæculorum tibi expono doctrinam, a qua tu enormiter deficis; & aberras. *Celsus in sui Apolog. cont. Fulconem.*

Imprimatur si videbitur

IVSTINIANVS POGGIVS Arch. Eccl. Cath. pro Illmo, & Rmo Episc.

Imprimatur

F. A. VITALINI Ordinis Prædic. S. T. M. Vicarius S. Officii.

INTRODVZIONE.

All' antica, perversa, diabolica astuzia tante, e tante volte scoperta, confusa, e condannata, con la quale da veri, ed indubitati principj si passa a dedurre pessime conseguenze, anche ne' presenti giorni trovasi chi o incautamente, o guidato da prurito di novità non sa dar fine, e con sommo comune danno ne rinnuova l' indole, e ne mantiene il sistema. L' esperienza, che porta ad esser certi, che quegl' uomini, i quali dalle verità proferite o dallo Spirito Santo per bocca dei Profeti, o dall' Unigenito Figlio di Dio fatto Uomo, o dalla Tradizione di Santa Chiesa coll' inferite illazioni arbitrarie, altro non hanno fatto, se non che accagionare, e mettere in campo Eresie, Scismi, e Rilassatezze nella Dottrina Evangelica; quest' esperienza, dico, non è bastevole a mettere ritegno a certuni, i quali con i diloro stravolti

penſamenti, ſeguendo le Dottrine di chi corrompe la Rivelazione, o allontanaſi dall' Eccleſiaſtica Tradizione, pubblicano con le Stampe inſegnamenti peſſimamente, ed erroneamente dedotti dall' infallibili Divine Verità. Benche quanto è ſtato ſcritto, e pubblicato con la Stampa in confutazione dell' Opuſcolo ſtampato in Vienna nel 1782. *col titolo*: Coſa è il Papa? *ſia non che ſufficiente, ma ſoprabondante a fare intendere, dove vanno a finire gl' uomini, che ſcrivono non già a manifeſtazione della Verità, ma a confutazione, e diſtruzione di eſſa, ed a pervertimento di chiunque legge le di loro ſtampate produzioni, pure il (così titolato)* celebre Eibel Profeſſore di Diritto Canonico, e di Storia Eccleſiaſtica in Vienna, *nello ſcorſo anno* 1783. *ha anch' egli dato alla luce un' Opuſcolo, che ha per titolo*: Cosa è un Veſcovo? *nel quale dando diverſo aſpetto ai raziocinj, co' quali, ſe Egli ne fu l' Autore, dichiarò a ſuo capriccio* coſa

è il

è il Papa, *o ſeguendo la Dottrina di queſto pretende ſtabilire* coſa è un Veſcovo.

Egli nel §. I. premette quel principio fondamentale a quanto è per dire, che „ *il celebre Pereira nella Dedica alla* „ *ſua Diſſertazione ſopra l' autorità de'* „ *Veſcovi indrizzati ai Rmi Veſcovi di* „ *Portogallo p. 7., e 8. dice, che* „ Gesu Criſto, il quale, benche come „ Figlio di Dio, e Redentore del Mon- „ do venga ſopra ogni coſa eſaltato, „ pure parlando di Eccleſiaſtica dignità, „ come Vomo, non è niente piu di „ un Veſcovo „. *Ed in ſeguito nel §. 2. ſoggiungendo qual ſua propria ſentenza, che* „ *Criſto mandò gli Apoſtoli nell'* „ *iſteſſo modo, che Egli medeſimo fu* „ *dal ſuo Divin Padre mandato* „. *Gio. xx. v. 21. proſiegue a dire* „ *ſe dunque* „ *i Veſcovi ſono Succeſſori degl' Apo-* „ *ſtoli, vengono eſſi pure nella ſteſſa* „ *guiſa mandati, come furon gl' Apo-* „ *ſtoli, d' onde ne ſiegue, che eſſi hanno* „ *la medeſima dignità, che Criſto aveva*

„ *in quanto Vomo* „ ; *e reputa queſto talmente certo, che nei* §§. III. „ e IV. *dice, e ripete,* „ *che nella Chieſa non* „ *vi è autorità maggiore della Veſcovi-* „ *le; e che alcun Veſcovo autorità mag-* „ *giore non ha di quella di un' altro* „ *Veſcovo* „. *Rammentar doveaſi peraltro di ciò, che è ſtato ſcritto a confutazione del detto Pereira Portogheſe, nella di cui Opera ſono ſtati numerati, e confutati gl' errori, e quaſi Eresìe, che vi ſi contengono, e quindi aſtener ſi doveva di commendare, ed approvare la di lui aſſerzione, con la quale aſſeriſce, che* Gesu Criſto come Vomo non è niente piu di un Veſcovo. *Troppo chiaro egli è, che il ſuddetto Profeſſore di Diritto Canonico, e di Storia Eccleſiaſtica Eibel abuſando del ſuddetto principio del Pereira ha aſſunto l' impegno di eſaltare piu del dovere la Poteſtà Veſcovile, e facendo ogni Veſcovo un Gesu Criſto vuol dare ad intendere, che nelle* Eccleſiaſtiche Dignità *è l' iſteſſa, iſteſſiſſima*

ſima la Poteſtà di un Veſcovo, e di Gesu Criſto, di Gesu Criſto, e di un Veſcovo. Or chi non inorridiſce, non infreme, non eſclama fuoco, fuoco *contro tale aſſerzione, che è aliena; contrariiſſima alle Divine rivelate Verità, all' unanime Dottrine de' SS. Padri, e Sagri Teologi, e alla coſtante credenza di tutti i Cattolici? Veggaſi ſe queſto è vero, e piaccia all' Altiſſimo Iddio, Dio d' infallibile verità, che quanto è per dirſi ſia ben capito, e ſiegua ad eſſo quel frutto, che con queſta Diſſertazione ſi vuol promuovere, e bramaſi, e ſi procura, che ne provenga.*

Im-

§. I.

POTESTA' DI GESV CRISTO.

IL Figlio Vnigenito del Divino Eterno Padre, il quale nell' Utero Verginale di Maria fattosi Vomo, discese in Terra fra gl' uomini, e conversò con essi: apertamente, e senza equivoci di parole ha detto [1] *essergli stata data dal suo Divin Padre ogni Potestà tanto in ciò, che ha rapporto al Cielo, quanto in ciò, che appartiene alla Terra*. Tale Potestà siccome non fu inutilmente data, così ne pure fu ritenuta senza farne uso, ma fu da Gesu Cristo, che è il diletto Figlio dell'

(1) Matt. 28. 18. Data est mihi omnis Potestas in Coelo, & in terra.

dell' Eterno Divin Padre, esercitata con le sue azioni, e operazioni, e siccome queste in ogni operante ragionevole provengono dal *supposto*, così anche dal supposto derivorono in Gesu Cristo, ed essendo che in esso il *supposto era Divino* costituente una sola Persona sussistente in due nature Divina, ed Vmana, seguì da questo, che le azioni, ed operazioni, che da Lui facevansi, non erano ne meramente divine, ne meramente umane, ma erano come di comune linguaggio parlano i Teologi *Teandriche*, o sia *Deivirili*. Alla Persona di Gesu Cristo apparteneva la potestà conferitagli dall' Eterno suo Padre, e questa da Lui si esercitava con le predette azioni, e operazioni. Ma perche il principio di queste era il *Divino supposto*, quindi nasceva, che la potestà ricevuta da Gesu Cristo, e da esso esercitata, era, come insegnano concordemente i Teologi, *potestà di eccellenza* avuta solamente da lui come vero Dio, e vero Vomo; ed abbiamo il comune consenso di tutti i Santi Padri, e Sagri Teologi, che Gesu Cristo con la detta *potestà di eccellenza* istituì i Sagramenti, condonò peccati, moltiplicò il pane, risuscitò Morti, risanò storpi, languenti, paralitici, sordi, muti, co-

cose tutte provenienti da sì grande, ed alta potestà, che gl'istessi Giudei ebbero a dire, e confessare (2) non potersi tali cose fare se non da chi è Dio.

Leggiamo nel Vangelo (3), che Gesu Cristo comandò agl' Apostoli predicare il Vangelo in tutto il Mondo, e conferì ad essi la potestà di battezzare, e di fare tutto ciò, che era duopo per lo stabilimento, e ampliazione della Chiesa, e per fare tutt' altro, che richiedevasi per aggregare ad essa quelli, che disposti si dimostravano di abbracciare, seguire, ed osservare l'Evangelica Legge. Ma sappiamo altresì, che questa potestà conferita agl' Apostoli non era *potestà di eccellenza*, ma *potestà ordinaria*, *delegata* inferiore alla suddetta, e fornita soltanto del diritto di poterla suddelegare ad altri, che fuori del numero degl' Apostoli fossero da essi destinati Vescovi delle Chiese da essi fondate. In tutto ciò, che gl' Apostoli fecero, fuvvi un continuo non interrotto esercizio della suddetta

---

(2) Joan. 3. 2. Nemo potest hæc signa facere, quæ tu facis, nisi fuerit Deus cum eo.

(3) Matt. 18. 19. Euntes in mundum universum prædicate Evangelium omni creaturæ baptizantes eos &c. & Joan. 20. 21. Sicut misit me Pater & ego mitto vos.

ta *potestà ordinaria*, e nel costituire Vescovi nelle Città, nelle quali era cresciuto il numero de' Credenti, suddelegarono ad essi la *potestà ordinaria*, che eragli necessaria per istruire, pascere, e governare il Gregge commessogli, ma non già di fondare nuove Chiese, e di stabilire in esse altri Vescovi; e per quanto per opera degl' Apostoli seguissero miracoli, e cose stupende eccedenti l' umano potere, pure nemmen un Padre, un Teologo è giunto ad asserire, che gl' Apostoli abbiano ciò fatto con *potestà d' eccellenza*, ma lo fecero soltanto in virtu d' un *dono gratuito* compartitogli da Dio, il quale si servì dell' opra loro, come di mezzo per far seguire ad esse cose simili a quelle, che furono fatte dal *supposto di Gesu Crifto* operante coll' Istrumento fisico delle azioni, e operazioni *Teandriche*, o sia *Deivirili*.

Non può negarsi, che Gesu Cristo ebbe la *pienezza di grazia* perche l' ebbe in sommo modo, e perfettissimo grado, e l' ebbe con la virtu di trasfonderla negl' altri, e di manifestarla in tutte le opere, e virtu della grazia medesima, ond' è che di lui solo si dice da S. Giovanni [4] *vidimus gloriam*

(4) Cap. 1. 14.

riam ejus, gloriam quasi Vnigeniti a Patre plenum gratiæ. E però siccome egli solo, e non già alcun' altro degl' Apostoli è l' Vnigenito del Divin Padre, così egli solo, e non già alcuno degl' Apostoli ebbe la pienezza di Grazia (*a*); e benche la B. Vergine Maria (5) *gratia plena*, ed anche S. Stefano si dica (6) *plenum gratia*, pure la pienezza di grazia attribuita a questi non dicesi *pienezza*, perche fu in sommo modo, e perfettissimo grado, ma perche fu proporzionata, e sufficiente allo stato, a cui fu elevata la Vergine prescelta ad esser Madre dell' Vnigenito Figlio di Dio, e a cui fu prescelto S. Stefano per essere idoneo Ministro, e testimonio di Gesu Cristo, al che era stato eletto.

In

(*a*) Non sono gl' Autori di mezza Età che così insegnano, ma è S. Agostino che nel lib. xv. de Trinit. cap. 26 così parla: „ Propter hoc Dominus ipse Jesus Spiri„ tum Sanctum non solum dedit ut Deus, sed etiam acce„ pit ut homo, propterea dictus est plenus gratia ... Ista „ mistica, & invisibili unctione tunc intelligendus est unctus, „ quando Verbum Dei Caro factum est, idest quando humana „ natura sine ullis præcedentibus bonorum operum meritis Dei „ Verbo est in utero Virginis copulata, ita ut cum illo fieret „ una Persona.....

(5) Luc. 1. 28.

(6) Act. 6. 8.

In sequela di questa pienezza di grazia avuta solamente da Gesu Cristo, egli ebbe il carattere *di capo della Chiesa* (7), e tale fu non solo per l' influsso interiore della grazia, che giustificava gl' altri per mezzo della di lui Vmanità, unita alla Divinità, ma ancora per l' influsso esteriore sopra i membri della Chiesa esteriormente governati, e lo fu sempre in ogni luogo, e in ogni Persona (*b*), la dove ogn' altro, cui fu da Gesu Cristo communicato questo carattere lo fu solamente per il tempo, che durò la di lui vita naturale, onde S. Pietro lo fu in tutto il mondo durante la sua vita naturale, e dopo di lui sono stati, e sono e saranno i Sommi Pontefici Romani di lui successori; ed altri lo furono, e lo sono in determinato luogo fino alla lor morte, co-

(7) Ad Ephes. 1. 22 *Ipsum dedit Caput super omnem Ecclesiam, quæ est Corpus ipsius.* Et ad Coloss. 1. 18. *Ipse est Caput Corporis Ecclesiæ.... in omnibus ipse Primatum tenens.*

(*b*) S. Agostino enarr. in psal. 56. ha insegnato ai Teologi di mezza età, che *Christus Caput est .... Corpus autem ejus est Ecclesia, non autem ista, vel illa, sed toto orbe diffusa: ... Tota enim Ecclesia constans ex omnibus Fidelibus, quia Fideles omnes membra sunt Christi, habet istud Caput.*

come furono gl' Apostoli in quelle Città, e Provincie, nelle quali fondarono le Chiese, ed ora sono i Vescovi nelle loro Diocesi. Dunque Gesu Cristo *è Capo della Chiesa* per propia virtù, potestà, ed autorità, e lo è in eterno [*d*], laddove chi tale dicesi, lo è soltanto perche fa le veci di Gesu Cristo, come confessa, ed insegna l' Apostolo dicendo: (8) *Nam & ego quod donavi si quid donavi propter vos in Persona Christi*, e piu espressamente soggiungendo: (9) *Pro Christo legatione fungimur tamquam Deo excitante per nos*.

Omettere non si deve, che l' istesso San Paolo scrivendo agl' Ebrei (10) fa ben intendere, che dalla Pienezza di grazia avuta da Gesu Cristo ha egli il carattere di Sacerdote, e di Pontefice: *Christus non semetipsum clarificavit, ut Pontifex fieret, sed qui loquutus est ad eum, Filius meus es tu, ego*

(*d*) S. Agostino enarr. l. in psal. 30. ha lasciato scritto ad istruzione de' Teologi di mezza età, e dei di loro successori: *Loquatur ergo Christus, quia in Christo loquitur Ecclesia, & in Ecclesia loquitur Christus, & Corpus in Capite, & Caput in Corpore*.

(8) 2. Corrint. 2. 10.

(9) Ibid. cap. 5. 20.

(10) Cap. 5. 5.

ego hodie genui te, quemadmodum & in alio loco dicit: Tu es Sacerdos in æternum secundum ordinem Melchisedech: Ma lo ebbe con tanta eccellenza, che l' istesso S. Pietro (11) dichiara, e conferma, che Cristo col suo Sacerdozio, e Pontificato *Maxima, & prætiosa nobis, promissa donavit, ut divinæ efficiamur Consortes Naturæ*. Essendo adunque la Potestà di questo Sacerdozio, e Pontificato di sì eminente grado, che ha l' origine dall' esser Cristo quell' Vnico Figlio, di cui disse l' Eterno Padre, *Ego hodie genui te, e tu es Sacerdos in æternum*, e da cui è unicamente derivato, che noi abbiamo ricevuti *maxima, & pratiosa bona*; e siamo *divinæ consortes naturæ*, ben si capisce esser essa stata assai, anzi incomparabilmente maggiore di quella, che Cristo medesimo conferì agl' Apostoli, a nessuno de' quali competer può l' espressione del Divin Padre: *Ego hodie genui te*, e nessuno de' quali ha avuta tanta beneficenza verso gli uomini, che possa dirsi, che uno di essi: *Maxima, & prætiosa nobis promissa donavit, ut per hæc efficiamur Divinæ consortes Naturæ*.

No-

(11) Epist. 2. cap. 1. 4.

Noto inoltre egli è, che dalla suddetta *Pienezza di grazia*, risulta in Gesu Cristo il carattere *di Pastore*, e di quel *buon Pastore*, che egli si dice nel Vangelo; e benche questo titolo si trovi attribuito agl' Apostoli, ed ai di loro successori, tutta volta S. Agostino (12) spiega ottimamente il modo differentissimo, per cui conviene a Cristo, e conviene ad altri dicendo: *si Præpositi Ecclesiæ Pastores sunt, quomodo unus Pastor est, nisi quia sunt illi omnes unius Pastoris membra*? E spiegando maggiormente d' onde nasca la differenza, che corre tra Cristo da una parte, e gl' Apostoli, e i di loro successori dall' altra soggiugne: *Pastorem esse dedit membris suis, ostium vero nemo nostrum se dicit, hoc ipsum sibi proprium retinuit, & hoc ideo, quia in ostio imporratur principalis authoritas, in quantum ostium est, per quod omnes ingrediuntur in Domum; & ipse solus Christus est, per quem habemus accessum ad gratiam istam, in qua stamus*. Il così parlare, e definire non è di Teologi di mezza età, ma è bensì Dottrina di un Santo Dottore, che ha insegnato ai Teologi di mezza età la Dottrina, che da essi s' insegna.

[12] Tract. 46. in Ioan.

Cosa è, tralasciando tant' altre chiare, evidentissime illazioni provenienti dalle verità revelate, cosa è da non mettersi in dubbio, che Gesu Cristo coll' approvare la denominazione, e titolo di *Maestro* che non solo da Giudei, ma dagl' istessi suoi Discepoli se li dava (13): *Vos vocatis me Magister, & bene dicitis, sum etenim*, e col soggiungere poi: *Vos autem nolite vocari Rabbi, unus est enim Magister vester; nec vocemini Magistri, quia Magister vester unus est Christus*, dichiarò abbastanza quel, che era più degl' Apostoli, e dei di loro successori; e S. Tommaso l'Angelico Dottore, che parla sempre con la verità rivelata, e con la Dottrine de' Santi Padri l' espose dicendo, (14) che, *ille proprie dicitur Magister, qui doctrinam habet a se, non ille, qui traditam ab alio aliis dispergit, & sic solum unus es Magister Christus*.

Arguisca ora chi ha senno, chi non è da passione, e prevenzione occupato, chi non è guidato da spirito di novità, e siegue alla cieca la dottrina de' Novatori, arguisca, dico, se egli è un retto parlare ove-

ve-

---

[13] [Matt. cap 8. 19 cap. 12 38., & Cap. 23. 8. & 10

[14] [Sup. Cap. 23. Matthei.

vero un' orribile ereticale Bestemmia asserire, che Gesu Cristo *in quanto uomo non è niente di piu degl' Apostoli, e di un Vescovo successore ad essi*, e che per conseguenza *un Vescovo è quanto è Gesu Cristo*. Non si approvi adunque ciò, che vogliono far credere il Pereira Portoghese, e l' Eibel Tedesco, e si aborrisca, si anatematizzi la di loro dottrina.

§. II.

POTESTA' DI S. PIETRO.

Offerte essersi da Gesu Cristo a S. Pietro le chiavi del Cielo, e la dignità d' esser Capo del Collegio Apostolico, e di tutta la Chiesa è un Domma di Fede, a cui non può contradire, se non chi ha un pensare da Eretico; trovandosi nel Vangelo di S. Matteo al cap. XVI. descritta questa verità. Imperciocchè avendo Gesu Cristo interrogato i suoi Discepoli chi mai dicevano gli Vomini essere il Figlio dell' Vomo, ed avendo questi risposto, che alcuni dicevano esser Gio. Battista, altri Elìa, altri Ger-

mia, o alcun' altro de' Profeti; egli aggiunse la seconda interrogazione espressa con queste parole, e voi chi dite che io sia? ed essendo che a questa seconda richiesta ogni Discepolo si tacque, e solo Simone rispose, e disse: Tu sei Cristo Figlio di Dio vivente, e ciò uditosi da Gesu Cristo immediatamente gli soggiunse, Beato sei Simone di Bar-jona, perche ne la Carne, ne il Sangue te l' ha rivelato, ma il mio Padre, che è ne i Cieli; ed io dico a te, che tu sei Pietro, e sopra questa Pietra Io fabbricherò la mia Chiesa, e le Porte dell' Inferno non prevaleranno contro di Essa, e a te darò le Chiavi del Regno de' Cieli, e tutto ciò, che legherai sulla terra sarà pure legato lassù nei Cieli, e tutto cio, che scioglierai in Terra, sarà sciolto anche ne' Cieli. E' duopo qui riflettere a chi Gesu Cristo fece questa seconda richiesta, cioè se la fece solamente a Simone, o a tutti i Discepoli, e conoscerassi, che la fece a tutti. *Vos autem quem me esse dicitis*? ma fra tutti chi rispose, e rispose bene fu Simone. La promessa dunque fatta da Gesu Cristo in sequela di questa risposta, e confessione non fu diretta a tutti i Discepoli, ma ad uno solo, e questo fu Simone Bar-jona, e a que-

sto solo, e non a tutti promise quanto promise dicendo, *& ego dico tibi*, non disse *Vobis*, ma *tibi*, *quia tu*, ne meno qui disse *Vos*, ma *Tu es Petrus &c.* Accuratamente, e meritevolmente così distinse Gesu Cristo Simone fra tutti gli altri Discepoli, imperciocche avendo il Divin Padre dato solamente a Simone il particolarissimo lume, in virtú di cui confessò esser Gesu Cristo il Figlio del Dio vivente, anche il divin Figlio fatto Vomo all'uso fatto da Simone della rivelazione del divin Padre fattagli volle aggiungere la sua rimunerazione, costituendolo Pietra, sopra la quale erger si doveva quella Chiesa che egli voleva fondare, e stabilire in Terra (*a*). Vn solo, e fu Simone

(*a*) Cosi insegnano gli Autori di mezza età, perche così hanno insegnato i Padri Santi de' primi Secoli del Cristianesimo. Eccone le testimonianze:

I. Tertuliano lib. *de Præscr. cap.* 21. asserisce, che „ *Petrus ædificandæ Ecclesiæ Petra dictus claves Re-* „ *gni Cælorum consequutus est una cum & solvendi, &* „ *alligandi in Cælis, & in Terris potestate*; e nel cap. 22. interroga: *latuit aliquid Petrum ædificandæ Ecclesiæ Petram dictum, Claves Regni Cælorum consequutum & solvendi, & alligandi, & in Cælis, & in Terris Potestatem?* E nel libro de Monog. cap. 8. protesta, che *Petrum solum invenio Maritum per Sacrum; Monogamum*

pre-

Bar-jona fu quello, a cui Cristo mutò il nome, col

---

presumo per Ecclesiam, quæ super illum ædificata omnem gradum ordinis sui de Monomachis erat collocatura.

II. Origene presso Eusebio lib. 6. cap. 19 asserisce, che *Petrus est, super quem Christi Ecclesia, contra quam portæ Inferi non prævalebunt, fundata est*; nell'Vmilia 5. in exod. soggiunge, *Magno illi Ecclesiæ fundamento, & Petræ solidissimæ, super quam Christus fundavit Ecclesiam, dicitur a Domino modicæ fidei quare dubitasti*; Lib. 5 in Epist. ad Ror. cap. 6. scrive *Petro quum summa rerum de pascendis Ovibus traderetur, & super ipsum veluti super Petram fundaretur Ecclesia, nullius confessio virtutis alterius ab eo nisi charitas exigitur*; & Tract. 3. in Matth: soggiunge: *Contraria ergo sibi adhuc erant in Petro veritas, ex mendacium & de veritate quidem dicebat, tu es Christus filius Dei vivi, in quo & beatificatus est & per promissionem meruit fieri Ecclesiæ fundamentum.*

III. S. Cipriano Epist. 57. scrive, che *Petrus super quem ædificata a Deo fuerat Ecclesia, unus pro omnibus loquitur*; nell' Epist. 70. scrive, che *Baptisma unum est, & Spiritus Sanctus unus, & una Ecclesia a Christo Domino super Petram origine unitatis, & ratione fundata.* Epist. 71. ripete esser Pietro, *quem primum Dominus elegit, & super quem ædificavit Ecclesiam suam*: Epist. 72. replica di nuovo: *Deus unus est, & Christus unus, & Ecclesia una, & Cathedra una super Petrum Domini voce fundata*; Epist. 73. conferma che *Petro primum Dominus, super quem ædificavit Ecclesiam suam, & unde unitatis originem ostendit, potestatem istam de-*

di-

col chiamarlo *Pietro*, e a nessuno degl'altri Di-

sce-

---

dit, ut id solveretur in Coelis, quod ille solvisset in Terris; e finalmente de Vnitate Ecclesiæ chiaramente definisce, che *super illum unum ædificat Ecclesiam suam & illi pascendas mandat oves suas..... qui Cathedram Petri, super quam fundata est Ecclesia, deserit, in Ecclesia se esse confidit?*

IV. S. Basilio sopra il 2. Capo di Esaia scrive, che: *illico per hanc vocem Petrus intelligitur Jonæ filius.... qui quoniam fide præstabat Ecclesiæ ædificationem in se ipsum recepit.*

V. S. Gregorio Nazianzeno nell' Orazione 26. così parla: *vides quemadmodum Christi Discipulis magnis utique & excelsis, atque electione dignis Petrus Petra vocatur, atque Ecclesia fundamenta accipiat.*

VI. S. Giovanni Crisostomo hom. 2. de Poenit. in Psal. 50. dice, *Columna Ecclesiæ, fidei basis Apostolici, Chori caput Petrus est*; e nel lib. 1. *adversus eos qui scandalizati sunt* soggiunge: *ut indicaret ille, quam studiose rem illam exoptaret... primum Apostolum fundamentum Ecclesiæ constituit.*

VII. S. Cirillo Alessandrino lib. 2. *in Joannem cap.* 12. scrive, che Gesu Cristo *Discipulum instruit, & non Simon fore jam nomen sibi, sed Petrus prædicit vocabulo ipso comode significans, quod in eo tamquam in Petra lapideque firmissimo suam esset ædificaturus Ecclesiam.*

VIII. S. Epifanio Heres. 59. contesta che „ Princeps Apo-
„ stolorum Petrus qui quidem solidæ Petræ instar nobis ex-
„ titit, cui veluti fundamento Domini fides innititur, eo quod
„ Christum Dei vivi filium esse confessus est, vicissim audit

„ ea-

scepoli ne in questo, ne in altro tempo mutò il

„ super hanc Petram ædificabo Ecclesiam meam „ e nel lib. Anc. p. 14. ripete „ Princeps Apostolorum felix a Deo prædi- „ cari meruit, eo quod Pater ipsi revelasset, sic ei, qui in- „ ter Apostolos primus esset consentaneum erat; solidæ, in quam, „ illi Petræ super quam est Ecclesia Dei fundata, & portæ infe- „ ri non prævalebunt illi .... omnibus quippe modis in eo „ stabilita fides est, qui claves Coeli accepit. „

IX. S. Girolamo lib. 1. adversus Pelag. protesta, che „ ut Plato Princeps Philosophorum, sic Petrus Apostolorum „ fuit, super quem Ecclesia Domini stabili mole fundata est; „ e nel Tom. 4. p. 2 ripete: *Cathedræ Petri consocior super illam Petram fundatam Ecclesiam scio*.

X. S. Ilario in Matt. cap. 16. pronuncia „ Petrum pri- „ mum Dei filii confessorem, Ecclesiæ fundamentum; coe- „ lestis Regni Janitorem, & in terreno judicio judicem Coeli „ nuncupavit „ ; e nel cap. 26. in Matt; esclama „ Oh in „ nuncupatione novi nominis felix Ecclesiæ fundamentum, „ dignaque ædificatione illius Petra, quæ inferas leges, & „ tartari portas, & omnia mortis claustra dissolvit. „

XI. S. Agostino Enar. in Past. 69. scrive, che *Petrus confessus Christum esse filium Dei, appellatus est Petra, supra quam fabricaretur Ecclesia*; e lib. 1. Retract. cap. 21. „ dixi in quodam loco de Apostolo Petro, „ quod in illo tamquam in Petra fundata sit Ecclesia: qui „ sensus etiam cantatur ore multorum.

XII. S. Prospero lib. 2. de vocat. Gent. cap. 28. parlando di S. Pietro conchiude „ quis ergo anbigat, quis ignorat, „ hanc fortissimam Petram, quæ ab illa principali Petra com- „ munionem, & virtutis sumpsit, & nominis, hoc deside- „ rium

il nome, (*b*) a nessuno di questi promise di da-

„ rium semper habuisse, ut ei moriendi pro Christo constan-
„ tia donaretur?

XIII. S. Leone il Magno serm. 2. in Anniv. Assum. suæ ad Pontif. predica, che „ manet dispositio veritatis & Bea-
„ tus Petrus in accepta fortitudine Petræ perseveravit. Sic
„ enim præ coeteris est ordinatus, ut dum Petra dicitur, dum
„ fundamentum pronunciatur .... qualis ipsi cum Christo es-
„ set societas per ipsa appellationum ejus mysteria nosceremus.„

XIV. Nel Concilio Efesino fu approvato da' Padri congregati il parlare, sentimento, e sentenza di Filippo Prete, che così perorò: „ Nulli dubium, imo sæculis omnibus notum
„ est, quod Sanctus Beatissimusque Petrus Apostolorum,
„ Princeps, & Caput, fideique columna, & Ecclesiæ Ca-
„ tholicæ fundamentum a Domino nostro Jesu Christo hu-
„ mani Generis Redemptore claves Regni accepit, solven-
„ dique, ac ligandi potestas ipsi data est „. Or il Sig. Canonista impari da questi Padri ad astenersi da biasimare la dottrina di Teologi, e Canonisti di mezza Età.

[*b*] I. Tertulliano lib. 4. contra Marcionem carte 13. pronuncia: „ Mutat Petro nomen de Simone .... sed &
„ cur Petrum? .... an quia, & Petra, & lapis Christus?
„ omitto coetera, itaque affectavit carissimo Discipulorum de
„ figuris suis peculiariter nomen communicare.

II. S. Giovanni Crisostomo Hom. 18. in Cap. 2. Joannis scrive: „ Cum vero divinitatem suam demonstravit, ma-
„ jora narravit, inquiens, Ego dico tibi tu es Simon tu vo-
„ caberis Cephas, quod interpretatur Petrus, & super hanc
„ Petram ædificabo Ecclesiam meam „.

III. S. Girolamo in cap. 16. Matth. asserisce, che „ Si-
„ moni

dare le chiavi de' Cieli, ma lo promise al solo Simone, (*c*) e sufficientemente così di-

„ moni qui credebat in Christum Petri largitus est nomen; „ hoc secundum metaphoram Petræ recte dicitur ei ædifica- „ bo Ecclesiam meam super te.

IV. S. Cirillo Alessandrino in cap. 1. Joannis contesta, che „ Simonem eum non jam vocari patitur.... sed con- „ grua similitudine Petrum a Petra vocari posuit, puta su- „ pra quem fundaturus erat suam Ecclesiam „.

V. S. Ambrogio in Serm. Cathedræ S. Petri predica, che „ Petro dicitur eo quod primus in nationibus fidei fun- „ damenta posuerit, & tamquam saxum immobile totius „ operis Christiani compagem molemque contineat. Petra „ ergo pro devotione Petrus dicitur, & Petra pro virtute „ Dominus nuncupatur..... recte consortium meretur no- „ minis, qui consortium meretur & operis...

VI. S. Pier Crisologo Ser. 154. de S. Stephano predica anche egli, che „ Petrus a Petra nomen adeptus est, quia „ primus meruit Ecclesiam fidei firmitate fundare „.

(*c*) I. Tertulliano Scorg. Cap. 10. scrive: „ si adhuc „ clausum putas Coelum, memento claves ejus hic Domi- „ num Petro, & per eum Ecclesiæ reliquisse „, e nell' istesso luogo dice ancora „ quanta sit coecitas ejus, qui re- „ missionem peccatorum apudSinagogamHæreticorum dari pos- „ se putat.... intelligi potest, quod soli Petro Christus de- „ derit Claves Regni Coelorum, & dixerit quæcumque sol- „ veris, &c. „

II. S. Cipriano Epist. 73. scrive: „ Quo venturus est „ qui sitit?.... ad Ecclesiam quæ una est & super unum „ qui claves ejus accepit, voce Domini fundata.

III.

dichiarò, che voleva, che da quella *Pietra*, che era egli stesso per essenza fosse dedotto il nome di *Pietro* imposto a Simone, appunto sù l' istesso fare praticato da Dio nel vecchio testamento, allorche in quello di *Abraham*, che vuol dire: *Padre d' innu-*

ne-

III. S. Ilario in Matth. cap. 16. esclama: „ O Beatus „ coeli Janitor cujus arbitrio claves æterni aditur traduntur, „ cujus terrestre judicium præjudicata auctoritas sit in Coelo, „ ut quæ in terris aut ligata sint, aut soluta statuti ejusdem „ conditionem obtineant, & in Coelo „; e passa poi a commendare S. Pietro dicendolo; „ Primum Filii Dei Confesso- „ rem, Ecclesiæ fundamentum, coelestis Regni Janitorem, „ & in terreno judicio Judicem Coeli.

IV. S. Ambrogio expot. Evang. secundum Lucam definisce, che „ Resurrectionis tempore proetto sunt mulieres, „ & cum viri fugarentur solæ tamen ab Angelo ne timeant „ admonentur, Petrum vocant studio Priores, sed posteriores „ fiducia: denique ille sine metu advenit & incontinenter qui „ posterior venit primus ingreditur, quasi qui claves Regni „ Coelorum, ut aliis aperiret, acceperat.

V. Ottato Milevitano lib. 2. scrive anch' egli, che „ Claves „ legimus accepisse Petrum Principem scilicet nostrum, cui „ a Christo dictum est tibi dabo Claves Regni Coelorum „; e nel lib. 1. contra Parmen. chiaramente asserisce, che „ Bono unitatis Beatus Petrus, cui satis erat, si postquam „ negavit solam veniam consequeretur & præferri omnibus „ Apostolis meruit, & Claves Regni Coelorum communi- „ candas cæteris solus accepit „.

Li S. Padri assegnano anche la ragione, per cui

fu

merabile moltitudine, mutò il nome di *Abram* espresso con un solo *a*, che significa *Padre*

---

furono date a Pietro le chiavi del Cielo, e la pienezza di facoltà di assolvere, e legare, ed in questi termini le espressero:

I. Ottato Milevitano lib. 7. espone, che „ Stant tot innocentes, & Peccator accipit claves . . . . provisum est ut „ Peccator aperiret innocentibus, ne innocentes clauderent „ contra Peccatores . „

II. S. Agostino Serm. 79. scrive: „ Sic ad eum Salvator „ dicit, tibi dabo claves Regni Coelorum, deinde sequitur „ dicens quæcumque ligaveris super terram erunt ligata & „ in Coelo videlicet, ut in clavibus fidelis Janitor, & in „ sententiis esset clementissimus dispensator. Erat enim „ revera hic Petrus paulo durior, & severus; sicut ab eo „ truncata ob Christi injuriam servi Principis Sacerdotum „ declarat auricula. Hic igitur tam durus, tamque severus, „ si donum non peccandi a Domino fuisset indeptus, quæ „ venia commissis populis donaretur? Sed idcirco divinæ „ providentiæ secretum ita temperavit, atque permisit, ut „ primus ipse laberetur, vel rueret in peccatum, quo erga „ Peccatores duriorem sententiam proprii casus intuitu tem„ peraret „ .

III. Eulogio Patriarca Alessandrino scrive anche Egli: „ Ideo nec Joanni, nec alli cuiquam discipulo dixit Salvator „ tibi dabo claves Regni Coelorum, sed soli Petro, qui Deum „ negaturus, & peccatum lachrimis, & poenitentia expia„ turus, ut suo ipsius exemplo erga peccatores humanior „ esset: alii enim non tentati severius cum peccatoribus „ egissent „ .

V.

dre Eccelso. Tale essendo il parlare di Gesu Cristo, e tale il vero senso di esso, conviene restar persuasi, e convinti, che siccome per Privilegio Divino un uomo tale, quale era *Abram*, sebbene vecchio, canuto, con una sterile Consorte accanto, ed anch' essa avanzata in età, sarebbe stato Padre, non già solamente di piu Figliuoli, ma di molti Popoli, e Nazioni; cosi per privilegio Divino anche Simone sarebbe stato il capo del Collegio Apostolico, ed il supremo Pastore di tutti i Popoli, e nazioni, che abbracciata avrebbero l' Evangelica legge. Oltre modo poi noi abbiamo la conferma

---

V. S. Giovanni Damasceno hom. in Sab. Sanct. scrive: *Futurum erat, ut Petro Claves Ecclesiæ permitterentur; quo sciret illis agnoscere, qui ex transgressione reverterentur. Summa provisione Deus hanc eum abnegationem excedere permisit, ut aliorum lapsum commiseretur proprio lapsu suo eruditus*. E nel Tomo 2. Sac. Parat. ripete, che Pietro: *Peccato succubuit, ut peccatum suum cogitans, & Domini condonationem, ipse quoque benigne aliis ignosceret*.

Non è maraviglia, che i Teologi di mezza età difendino questa Potestà di S. Pietro, trovandola stabilita con unanime, e dottrina de' Padri, e puole ogni Vomo savio ben inferire che sia rimproverato dal Canonista Eibel nel biasimare, che ci fa i Teologi di mezza età, che sostengono la suddetta verità.

ma di questa verità, se ci facciamo ad osservare, che laddove leggiamo nel Vangelo secondo la traduzione latina aver dette Gesu Cristo a Simone queste parole: *Tu es Petrus, & super hanc Petram*, nel Testo Siriaco si legge: *tu es Cepha, & super hoc Cepha*, ed atteso che questa parola *Cepha* è voce derivante dalla Greca *Cephale* diminuita, ben s' inferisce, che significando questa l' istesso, che *Capo*, Gesu Cristo col suo parlare non altro disse, se non che *Tu sei il Capo*, e sopra di questo *Capo* io edificherò la mia Chiesa.

Ridusse ad effetto il Divin Figlio fatt' uomo questa promessa fatta a favore del solo Simone Bar-jona, e fu allora quando dopo la Risurrezione nell' ultima apparizione descritta da S. Giovanni (2) dopo aver pranzato coll' istesso Simone, ed altri Apostoli, interrogò per ben tre volte il solo Simone, *se lo amava piu di tutti quegl' altri*, ed avendo Simone ad ogni interrogazione riposto di sì, Gesu Cristo alle prime due volte gli disse: *Pasci i miei Agnelli*, e nella terza gli disse, *pasci le mie Pecore*, E' d' uopo qui riflettere, che Gesu Cristo alla pre-

(2) Joan. cap. 21. 15.

presenza d' altri suoi Apostoli, volle sentire dal solo Simone se lo amava piu di tutti quegl' altri, ed avendone udita risposta affermativa, in premio di questa gli conferì la cura, e governo de' suoi Agnelli, e delle sue Pecore, che quanto dire, lo fece Pastore del novello suo Gregge, in cui ritrovar si dovevano, non solo gl' Agnelli, che sono i Fedeli, che abbracciata avrebbero la legge Evangelica, ma anche le Pecore, che sono quelli, ai quali come Genitori di Agnelli, aveva conferita la Potestà di predicarla [*d*]: ed il Signor Canonista Eibel

c ram-

(*d*) Questo è parimenti ciò, che i Teologi di mezza età hanno appreso dai SS. Padri della Chiesa:

I. S. Ambrogio lib. 10. in cap. 24. Lucæ così afferisce: „ Sic enim habet. Simon Joannis diligis me? utique tu scis „ Domine, quia amo te: dicit ei Jesus: pasce Agnos meos „ ..... quia solus profitetur ex omnibus, omnibus ante„ fertur „.

II. Eucherio in Vig. S. Petri, & Pauli pronuncia: „ Dicit „ ei, pasce oves meas; prius Agnos, deinde Oves com„ misit ei, quia non solum Pastorem, sed Pastorum Pastorem eum „ constituit. Pascit igitur Petrus Agnos, pascit & Oves: pascit „ Filios, pascit & Matres, regit & Subditos, regit & Prælatos. „ Omnium igitur Pastor est, quia præter Agnos, & Oves in „ Ecclesia nihil est „.

III. S. Gian Grisostomo hom. 87. in cap. 21. Matth. scri„ ve: Petrus erat Apostolorum, & Princeps, & vertex ipse„ rus

rammentandosi esser regola certissima, ed approvata da tutti, che: *Posteriora Decreta derogant Prioribus*; che *leges subsequentes expligant præcedentes*; che *Postrema concessa facultas prævalet antecedenti*; e che *ultimum Privilegium anterioribus præstat, & supereminet*, poteva, e doveva conoscere, che egli mentiva nel dire quanto scrive nel §. v. per concludere, non essersi data da Gesu Cristo maggior Potestà a S. Pietro della data agl' altri Apostoli, e doveva asserire, ed insegnare, che conferì a S. Pietro ciò che non conferì ad alcun' altro Apostolo, cioè li conferì

", us Coetus; propterea & Paulus eum præter alios visu-
", rus ascendit simul ut ei ostenderet jam sibi fiduciam ha-
", bendam. Tamquam negationis oblivisceretur (Christus) Fra-
", trum ei Curam commisit, neque negationis meminit, ne-
", que exprobat. Tantum dicit, si amas me, Fratrum cu-
" ram suscipias ". E nell' Hom. 3. in Act. Apostol. soggiunge parlando di S. Pietro: " Quam est fervidus? quam agnoscit
" creditum a Christo Gregem? Quam in Choro princeps est,
" ubique primus omnium incipit loqui.

IV. Ottato Milevitano lib. 7. proferisce " Bono unitatis
" Petrus præferri Apostolis omnibus meruit, & Claves Re-
" gni Coelorum communicandas cæteris accepit.

V. Rabano Mauro in cap. 16. Matth. dice: " Beatus Petrus,
" qui Christum bona fide confessus vero est amore subse-
" quutus, specialiter Claves Regni Coelorum, & principatum
" judiciariæ potestatis accepit ".

ferì le chiavi de' Cieli [e], la potestà, autorità, giurisdizione, e dignità di primo, e supremo Pastore, a cui appartiene non solamente alimentare, ma altresì condurre, pascere, e reggere, difendere, ed istruire, correggere, e castigare, il che altro non è se non che al solo Pietro aver principalmente cómmessa la causa del suo Gregge, a lui solo aver data la pienezza di Potestà, e preeminenza sopra tutti gl' altri individui del Collegio Apostolico (f), e questo è ba-

(e) Così cogl' Autori di mezza età avrebbe anche esso insegnato, quello che insegnarono i Sacri Scrittori celebri per Santità, e dottrina, che vissero nei primi secoli delle Chiesa di Gesu Cristo. Ottato Milevitano così insegna (come si è riferito sopra il num. 4.) S. Ambrogio lib. 10. in Luc. cap. 24. scrive, che „ Dominus non dubitabat, qui interrogabat non ut disceret, sed ut doceret, quem elevandus „ in Coelum amoris, qui velut Vicarium relinquebat .... quia solus profitetur ex omnibus omnibus antefertur.... Tertio Dominus non jam diligis me? sed amas me? interrogavit, & jam „ non Agnos, ut primo, quodam lacte pascendos, nec oviculas, ut secundo, sed oves pascere jubetur Perfectiores, „ ut Perfectior gubernaret „. Eusebio Emisseno serm. in natal. S. Petri conferma l'istesso, come nel §. 2. n. 2.

(f) Questa è la dottrina de' Padri Santi insegnata da Teologi di mezza età:

I. Ilario Diacono nell' Appendice di S. Ambrogio dice: „ Dignum fuit ut cuperet Paulus videre Petrum quia primus

„ erat

stante per fare intendere a noi, che fu ridotto ad effetto, ed esecuzione la già fatta promessa, e che in Dio il promettere, e il dare si corrispondono, e che in lui quello non

---

„ erat inter Apostolos, cui delegaverat Salvator Curam Ec-
„ clesiarum „ .

II. S. GioCrisost. Hom. 55. in cap. 16. Matth. asserisce:
„ Hic aperte prædixit magnam eorum, qui crediturì erant, &
„ sunt multitudinem fore, & sublimora sapere ipsum facit, &
„ Ecclesiæ futuræ Pastorem constituit „ . E nell Homil. sopra il cap. 21. di S. Giovanni soggiunge: „ Quod si quis per-
„ contaretur, quomodo igitur Jacobus sedem Herosolimis ac-
„ ceperit, responderem hunc Petrum totius orbis Magistrum,
„ proposuisse ..... nam cum magna Christus Petro com-
„ municasset orbis Terrarum curam demandavit.

III. S. Cirillo Alessandrino in Festo S. Petri pronuncia, che Cristo a S. Pietro „ rationalium ovium curam demandavit.

IV S. Massimo Vescovo Taur. Hom. 3. in Natali S. Pe-
„ tri, & Pauli perora „ quanti igitur meriti apud Deum su-
„ um Petrus erat, ut ei post naviculæ parvæ remigium te-
„ tius Ecclesiæ gubernacula traderentur.

V. Aratore Diacono così canta di S. Pietro:

. . . . . *Nec deserit artem,*
Per latices sua lucra querens, cui tradidit Christus
Quas passus salvavit Oves, totumque per orbem
Hoc agat Pastore gregem: quo munere summus
Surgit.

VI. Teofilatto in Cap. 21. Joan. pronuncia, che *eum prandii finem ipse* (Christus) *feciſſet, totius orbis præfecturam Petro committit; non aliis, sed huic tradidit.*

VII.

non si è trovato mai, ne troverassi senza questo.

Di questa somma, e suprema Potestà da Gesu Cristo conferita al solo S. Pietro altra prova raccogliesi dal parlare del medesimo Cristo fatto a S. Pietro, allorche gli disse; (3) *Ego autem rogavi pro te, ut non deficiat fides tua, & tu aliquando conversus confirma Fratres tuos* (g): in seguito

VII. S. Bernardo lib. 2. de Consid. cap. 8. scrive: *Cui enim non dico Episcoporum, sed etiam Apostolorum sic absolute, & indiscrete totæ commissæ sunt oves? Si amas, Petre, pasce oves meas, inquit. Cui non planum non designasse aliquas, sed assignasse omnes? Nihil excipitur, ubi distinguitur nihil.* E nel libro 2 delle lettere soggiugne: *Huic (Petro) Dominus oves suas pascendas vocabulo tertio repetito commisit .. Non enim inter has, & illas oves distinxit, sed simpliciter inquit, pasce oves meas, ut omnes omnino intelligantur ei esse commissæ.*

(3) Loc. cap. 22. 32.

(g) Il dirsi dal Canonista Eibel al § XIX. che „ chi „ volesse oggidì sostenere, essere il Papa in materia di Fede „ Giudice supremo, ed infallibile, un tale sarebbe riputato „ ignaro della Sagra Scrittura, della Tradizione, de' Santi „ Padri, e della Storia Ecclesiastica „. Il così dirsi da lui altro non è, se non che togliere il supremo, e infallibile giudizio in materia di fede a S. Pietro, che fu il primo Papa, dal quale, come si proverà nel §. IV., le hanno ere-

dita-

no non hanno mai prevaluto, dovendosi confessare a prove di fatto, che la sola Chiesa eretta, e stabilita in Roma da S. Pietro, per quanto mai sia stata bersagliata, è stata quella, a cui mai, e poi mai è avvenuta la decadenza occorsa nell' altre Chiese, cioè a quelle fondate nella Scizia Europea, nella Tracia, nell' Acaja, e nell' Apiro da S. Andrea, alle fondate in Efeso, e nelle Città principali dell' Asia Proconsolare da S. Giovanni, alle stabilite tra Parti, Medi, Persiani, Battriani, Caramanni, ed altre Nazioni oltre l' Indo da S. Tomasso, alle erette nell' Etiopia da S. Matteo, nell' India da S. Bartolomeo, e finalmente a quella di Gerusalemme da S. Giacomo governata, nelle quali piu non ritrovasi l' Evangelica fede;

isteſſi Apoſtoli approvarono il parlar di S. Pietro, allorchè nel Concilio di Geruſalemme (Act. xv. 7.) diſſe loro: *eſſergli ben noto che eſſo era quello, che era ſtato eletto da Dio, da cui dovevano udire il parlare, e credere*, chi farà, che voglia, e poſſa negarli l' infallibilità in materia di fede, che non li fu nè controverſa, nè riprovata dagl' Apoſtoli? Da queſto ſolo ben ſi deduce, chi è ignaro della Sagra Scrittura, alla quale non può eſſer oppoſta la tradizione, non può contraddire la dottrina de' Padri nè può dare contraddittorie memorie la verace Storia. Di queſta infallibilità competente a S. Pietro ſi parlerà nel §. IV., in cui con quella del Papa reſtarà confermata quella di S. Pietro.

e secondariamente abbiamo la Dottrina de' Santi Padri, (*h*) che ci accertano, aver Gesu conferita a S. Pietro la pienezza di dottrina, e l' autorevole privilegio di stabilire nella fede i suoi Fratelli, che erano gl' altri Apostoli, e confermargli, e corroborargli in essa, qual di loro Pastore, e Principe.

Il non trovarsi scritto ne' Libri Santi, che S. Pietro abbia fondate le Chiese della Giudea, Galilea, e Samaria, e che abbia in

---

(*h*) S. Cirillo Alessandrino superdicta Verba Lucæ scrive, che Cristo, *ut ostendat, quod homines non decet ut præesse cæteris velint, ideo missis cæteris venit ad Petrum cæteris prælatum, & dicit ego rogavi pro te, ut &c.* Teodoreto in eund. loc. Lucæ scrive: *Postquam me negato plorave-ris, ac poenitueris, corrobora cæteros, cum te Principem Apostolorum deputaverim. Hoc enim decet te, qui mecum robur es, & Petra Ecclesiæ. Hoc autem intelligendum non est solum de Apostolis, qui tunc erant, ut roborarentur a Petro, sed & de omnibus, qui usque ad finem Mundi futuri sunt fidelibus, nè scilicet aliquis credentium diffidat, videns eum, qui cum esset Apostolus denegavit, ac ita eum per pœnitentiam abtinuit, ut esset Antistes Mundi.* E di più asserisce, che *ipse* (Petrus) *præcipue, & specialiter firmam præ omnibus habeas in Dominum Deum nostrum fidem, convertere aliquando, & confirmare exagitatos consortes suas, & Spirituales meruit Fratres, utpote dispositive super omnes ab ipso, qui propter nos incarnatus est, potestatem accepit, & sacerdotalem authoritatem.*

in esse destinati i proprj Vescovi, e il non trovarsi ne meno descritto in essi espressamente, che egli abbia fatto uso della sua suprema Potestà, non è sufficiente per dire, che egli non l' avesse, ma prova soltanto, che non se ne volle servire. Quell' insegnamento dato dal Divino Maestro, allorche naque contesa fra suoi Apostoli, chi di loro sembrasse essere il maggiore, qual contesa fu da lui decisa col dire, che se i Re delle genti hanno sopra di esse il Dominio, essi non dovevano con tal Dominio diportarsi, ma bensì che in essi è il maggiore (si osservi, che Gesu Cristo dice apertamente che fra gli Apostoli vi è il maggiore) si facesse come il minore, imparando appunto da lui, che era in mezzo di essi, non come chi qual maggiore siede alla mensa, e si fa servire, ma come qual Ministro, che serve, ed è il minore. Un sì salutevole ammaestramento, dico, fu da Pietro ritenuto altamente impresso nella mente, e nel cuore, e mercè di esso apprese il diportamento umilissimo, con cui regolar si doveva, chiunque fra tutti gl' Apostoli dal Divino Maestro sarebbe stato costituito Capo supremo, e Pastor primario, e allorche trovò conferita a se questa preeminenza, e dignità,

sta-

statagli antecedentemente promessa, usolla con tutta moderazione, e tale umiltà, che benche egli solo potesse, (*i*) pure non volle colla sola sua suprema Potestà, e senza l' assenso, e cooperazione degl' altri Apostoli annumerare Mattia in luogo di Giuda nel Collegio Apostolico, ne eleggere i sette Diaconi, e solamente nel Concilio tenuto (4) in causa della controversia, della necessità della Circoncisione si contentò spiegare modestamente il suo Carattere col dire: *Viri Fratres, vos scitis quoniam ab antiquis diebus Deus in nobis elegit per os meum audire Gentes Verbum Evangelii*, indicando con questo parlare esser egli quello, che era eletto, affinche dalla sua bocca udissero ciò, che credere, e fare si doveva, e tralasciò, tutto che potesse farlo, di spedire Bolla intitolandosi *Pietro Papa primo*, e di ordinare agl' Apostoli, che passando per le Città dassero alle genti ad osservare i Decreti fatti da *Pietro Papa*, il che non è biasimevole, [come si dimostrerà nel §. 5.] ne i di lui

suc-

(*i*) S. Gio. Crisost. hom. 3. accetta gl' Autori di mezza età di quel che poteva fare S. Pietro nell' elezione di Mattia dicendo: *Quid nam non licebat Petro? licebat, & maxime; Verum id non fecit: ne cui videretur gratificar*

(4) Act. xv. 7.

successori, dai quali si pratica per la maestà, autorità, potestà, e dignità competente alla prima suprema Sede Apostolica, a cui sembra che l' Eibel nel §. IX. ne faccia rimprovero, e quasi ne dia taccia di ambizione, e vanagloria, non considerando esser ciò necessario, acciò le definizioni appartenenti alla Fede, ed ai buoni Costumi siano insieme e pubblicate in tutto il Mondo Cattolico, e da' Cattolici esattamente adempite; Nella guisa medesima, che è necessario ad un Principe mondano spedire nelle Terre, Città, o Provincie venute nuovamente a suo Dominio, editti, ordinazioni, motuproprii, de'quali non era uopo far uso, quando il di lui Dominio era ristretto dentro le mura d' una Città,

Entrisi oramai dopo un sì chiaro parlare dell' Evangelo, e de' Padri Santi, nell' Esame di ciò, che l' Eibel §. VI. e VII. vuol dare ad intendere coll' allegare i Testi di S. Cipriano, di S. Girolamo, e di S. Agostino, e vedrassi se si merita, o nò la taccia di seguace degl' Eretici, i quali furono i primi ad allegarli per spogliare S. Pietro del Primato nella Chiesa di Gesu Cristo. Si ascolti adunque cio, che egli riferisce detto dai medesimi Padri, e si conoscerà, che egli

si

si serve delle piu concise parole dei suddetti, e tralascia le dottrine chiarissime, con le quali insegnano il contrario di quello, che egli gli vuol far dire: Trovasi è vero, che S. Cipriano (5) asserisce come l' Eibel in Toscana lingua espone, che gl' altri Apostoli furono certamente *uguali a Pietro, ed ebbero con esso lui l' istesse dignità, e l' autorità medesima*; ma trovasi ancora, che il seguente di parola in parola è tutto il parlare di S. Cipriano: „ Hoc erant utique „ cæteri Apostoli, quod fuit Petrus, pari „ consortio prædíti honoris, & Potestatis, „ sed exordium ab unitate proficiscitur, & pri- „ matus Petro datur, ut una Christi Ec- „ clesia, & Cathedra una mostretur... Ec- „ clesia una est, quæ in multidinem latius „ incremento fœcundatis extenditur. Quo- „ modo solis multi radii, sed lumen unum, „ & rami arboris multi, sed robur unum te- „ naci radice fundatum, & cum de Fon- „ te uno rivi plurimi diffluunt, numerositas „ licet diffusa videatur exundantis copiæ „ largitione, unitas tamen servatur in ori- „ gine. Sic Ecclesia Domini luce diffusa per „ orbem totum radios suos porrigit, ramos „ suos

(5) lib. de Vnit. Eccl.

„ suos in universam terram copia ubertatis extendit, profluentes rivos latius expandit, unum tamen Caput est „, e da questo parlare di S. Cipriano conformissimo ad altre sue chiarissime espressioni (k) inferisca l' Eibel se lo puo rettamente inferire, che S. Cipriano insegna, che gl' Apostoli erano tutti eguali nella Potestà, quando è manifesto, che il Santo ben consapevole, che per rettamente esercitare l' Apostolato, non solo si richiedeva la Potestà ricevuta da Gesu Cristo, ma era d' uopo altresì, che questa si esercitasse col conservare

(k) *Lib. de Preſcr. cap.* 21. *ſcrive*, Latuit aliquid Petrum, ædificandæ Eccleſiæ Petram dictum regni Coelorum conſequutum, & ſolvendi, & ligandi in Coelis, & in Terris Poteſtatem? *Epiſt.* 40. *definiſce*, *che* Deus unus eſt, & Chriſtus unus, & Eccleſia una, & Cathedra una ſuper Petrum Domini voce fundata. *Epiſt.* 57. *ripete*, *che* Petrus ſuper quem ædificata a Deo fuerat Eccleſia, unus pro omnibus loquens & Eccleſiæ voce reſpondens, ait, Domine ad quem ibimus? *Epiſt.* 59. *ritorna à dire*, *che* ſuper Petrum a Deo edificata eſt Eccleſia, *che* Petri Cathedra principalis eſt, unde unitas Sacerdotalis exorta eſt, *Epiſt.* 71. *profeſſa*, *che* Petrum primum Dominus elegit, ſuper quem edificavit Eccleſiam, *e laſciandone molti altri*, *nell' Epiſt.* 73. *dice*: Quò venturus eſt, qui ſitit .... ad Eccleſiam, quæ una eſt, & ſuper unum, qui claves ejus accepit, voce Domine fundata.

vare *l' Vnità* della Chiesa, questo secondo egli insegna, questo inculca, questo esemplifica, e vuole per tanto l' unione, la soggezzione, la dipendenza *da un Capo*.

Ammettesi inoltre, che S. Girolamo (7) asserisce, come descrive l' Eibel, *che tutti gl' Apostoli hanno ricevute le Chiavi del Regno de' Cieli, e la Chiesa viene egualmente fondata sopra di essi*, e che come soggiunge *nel* § XVII. *S. Pietro è' Principe degl' Apostoli in quello stesso senso, che fu Platone tenuto Principe de' Filosofi*; ma per dire con verità qual vero, e preciso senso abbia, e come debbasi intendere l' espressione di S. Girolamo nel lib. contro Gioviniano, doveva Eibel far ricorso a quanto il S. Dottore scrive in altri luoghi [*l*], e sarebbe rimasto persuaso, accertatissimo, che il Santo

---

(7) Lib. adver iovin.

(*l*) *Comm. in Evang Matth. cap.* 16. *lib.* 3. Sicut ipse lumen Apostolis donavit, ut lumen mundi appellarentur; ita & Simoni, qui credebat in Petram Christum Petri largitus est nomen, & secundum methaphoram Petræ recte dicitur ei, edificabo Ecclesiam meam super te. *lib.* 1. *Dialog. cont. Pelag. scrive*: Petrus Apostolorum Princeps, super quem Ecclesia Domini stabili mole fondata est. *E in altri luoghi numerati dal Baronio all' anno di Christo* 68. *n.* 2. *l' istesso esprime, e conferma.*

to Dottore una maggior Potestà riconosce in S. Pietro, che non conosce negl' altri Apostoli, e che Pietro è il Capo, la Pietra, il Fondamento dell' Edificio della Chiesa, e gl' altri Apostoli si dicono da esso Fondatori della medesima, atteso che sono stati cooperatori alla dilatazione, estensione, e ampliazione di essa, ma sempre con la subordinazione, e dipendenza a S. Pietro, e questo l' avrebbe trovato quasi espressamente descritto nella prima lettera da S. Girolamo scritta a S. Agostino, ove chiaramente piu che negli altri luoghi, dice, che le cose, che nel Vangelo si leggono di S. Pietro: *non debent esse molesta lectori, sed mihi, & illi utilia, ut probemus Apostolum Paulum non ignorasse Petrum Principem esse hujus decreti, legem post Evangelium nonesse observandam. Denique tantæ authoritatis Petrus fuit, ut Paulus in Epistola sua scripserit, post annos tres veni Hierosolimam videre Petrum, & mansi apud cum diebus quindecim .... ostendens se non habuisse securitatem prædicandi Evangelium, nisi Petri fuisset sententia roboratum.* E se alla espressione di S. Girolamo, che paragona S. Pietro a Platone, avesse aggiunto quello, che S. Girolamo immediatamente soggiunge dicendo,

do, *ita hic Apostolorum fuit, superquem Ecclesia Domini stabili mole fundata est* avrebbe schivata la reità di mutilatore del Testo, che meritamente se gli dà, e si merita da Esso.

Deve di più confessare il Canonista Eibel, che la Potestà delle chiavi, e di pascer le Pecore, se dicesi succintamente da S. Agostino essersi ricevuta da tutti gl' Apostoli, questo parlare del S. Dottore deve intèndersi nello stesso senso, col quale diffusamente, più chiaramente, e con pienissima conformità di parole in più luoghi (*l*) ha co-

(*l*) *Tract.* 50. *in Joan. de Cap.* 12. *scrive*: Si in Petro non esset Ecclesiæ Sacramentum, non ei diceret Dominus: Tibi dabo claves regni Coelorum . . . si hoc Petro tantum dictum est, non facit hoc Ecclesiæ; si autem & in Ecclesia fit, Petrus quando claves accepit Ecclesiam sanctam significabat. Tract. 120. in Joan. de Cap. 19. *ripete*: Solus Petrus respondit: Tu es Christus Filius Dei vivi, & ei dicitur: tibi dabo Claves Regni Coelorum, tamquam ligandi, & solvendi solus recipit potestatem. *Nel Trat.* 124. in Joan. de cap. 21. *soggiunge*: Ecclesiæ Petrus Apostolus propter Apostolatus sui Principatum gerebat figurata gubernatione personam, *e poco dopo aggiugne*: Ecclesiæ ergo, quæ fundatam in Petro, claves regni Coelorum accepit in Petro. Nel Serm. 13. *in Evang. Matth. pronuncia*: Petrus a Petra cognominatus Beatus Ecclesiæ figura portans, Apostolatus Principatum gerens . . . timuit ne perderet morientem, quem confessus fuerat vitæ fontem, *e lasciandone molti altri nel Serm.* 13. *in Testo Cathed. S. Petri perora con le seguenti parole*:

Pro

costantemente insegnato che Pietro solo è quello, a cui è stata principalmente conferita, essendo lui solo quello, che' reggere, pascere doveva gl' istessi Apostoli. Irrefragabile è ciò che il Santo Dottore insegna nel Sermone quinto recitato nella Festa de' Santi Apostoli Pietro, e Paolo, in cui così predicò al Popolo. „ Hic est quoque Beatus Pe-
„ trus in illa Cœlestium Discipulorum Scho-
„ la Precipuus idoneus, qui verba perditam
„ gentem quæreret, & abdicatos ad hæredi-
„ tatem vocaret, Interpres legis, assertor
„ gratiæ, Destructor Sinagogæ, Ecclesiæ Re-
„ ctor, & ideo solus inter Apostolos meruit
„ audire, Amen dico tibi, quia Tu es Petrus,
„ & super hanc Petram edificabo Ecclesiam
„ meam. Dignus certe qui ædificandis in
„ Domo Dei Populis lapis esset ad fundamen-
„ tum, columna ad substentandum, cla-
„ vis ad Regnum.

Pro soliditate Devotionis Ecclesiarum Petra dicitur, sicut ait Dominus: Tu es Petrus, & super hanc Petram edificabo Ecclesiam meam. Petra enim dicitur, eo quod Primus nationibus fidei fundamenta posuit, & tamquam saxum immobile totius operis Christiani compagem, molemque continuet. Petra ergo pro devotione Petrus dicitur, & Petra pro virtute Dominus nuncupatur. Recté consortium meretur nominis, qui consortium meruit nominis. In eadem Domo enim Petrus fundamentum ponit, Petrus plantat, Dominus incrementat, Dominus irrigum subministrat.

Se col Santo Evangelo deve adunque dirsi con più ragione di quel che dice l'Eibel §. VIII., se dico col Santo Vangelo, e con la dottrina de' Padri Santi si potesse scherzare, potrebbensi ben di molte variazioni fare, che in acconcio, ed avantaggio tornar potessero di quelli, che in questi ultimi tempi presumono con spiegare la Sagra Scrittura, come l'esposero gl' Eretici, e col far dire ai Santi Padri l'opposto di quel che hanno detto, e in questa guisa canonizare qual nuova Dottrina, ciò che insegnasi dai Teologi, Canonisti, e Casisti dell' Età di mezzo, e potrebbesi asserire, che è soltanto insegnamento di questi, che l' autorità conferita da Gesu Cristo a S. Pietro è maggiore della conferita agl' altri Apostoli, ma perchè cosi scherzar non si puole, convien conchiudere, che se gl' Autori di mezza Età dicono quel che dice il Santo Vangelo, e quello, che hanno detto i Santi Padri dei primi Secoli della Chiesa, ogni ragion vuole, che si dica, si ripeta, si esclami, che siccome è un' orribile ereticale Bestemmia il dire, che Gesu Cristo non fu, e non è niente più di S. Pietro, così molto più è il dire, *che Gesu Cristo non fu, e non è niente più di un Vescovo.*

§. III.

§. III.

POTESTA' DEGL'ALTRI APOSTOLI.

SI sà, ed è cosa certa, che in quel tempo, in cui Gesu Cristo mutò il nome a Simone, e lo denominò Pietro, tanto l' istesso Simone, quanto tutti gl' altri Apostoli erano uomini privati seguaci certamente del Figlio Dio fatt' uomo, ma privi per altro di ogni Potestà. Evidente testimonianza di questa verità si somministra dal Vangelo col descrivere, che Gesu Cristo nell' ultima Cena col dire a tutti gl' Apostoli (1) *Hoc facite in meam commemorationem*, conferì ad Essi, come si hà per tradizione, e insegnamento di tutti i Santi Padri, e sagri Teologi, la Potestà dell' ordine Sacerdotale, e che in quell' altro tempo susseguente, in cui dopo la Risurrezzione apparendo ad Essi chiusi nel Cenacolo, disse loro [2] *Pax vobis, sicut misit me Pater, & Ego mitto vos* ....

(1) Luc. cap. 22 19.
(2) Ioann. cap. 20. 21. & seqq.

accipe Spiritum Sanctum, & quorum remiseritis Peccata, remittuntur eis, & quorum retinueritis, retente sunt; conferì ad Essi la Potestà di Giurisdizione, loro necessaria per predicare il Vangelo, per battezzare, per fare le veci di suoi delegati, per aggregare Popoli alla nuova Chiesa, per ampliare questa con la sostituzione di Vescovi, con l' ordinazione di Essi, di Preti, e di Diaconi, e con fare tutt' altro, che era d' uopo per la salute spirituale dell' anime da se redente. Restarono adunque ad un tempo stesso tutti prima costituiti Sacerdoti, e poi Apostoli, Vescovi, Pastori, Legati, Governatori della nuova Chiesa; ma essendo stato susseguentemente da Gesu Cristo dichiarato Pietro Pastore degl' Agnelli, e delle Pecore, che è quanto dire Pastore, e direttore anche degl' istessi Apostoli; la confermazione de' quali era già stata rimessa alla di lui Potestà [3], ne siegue, che la potestà di Giurisdizione di tutti gl' altri, viene da Gesu Cristo medesimo assoggettata, e fatta dipendere da quella di Pietro [*a*], e stabilì così il fon-

da-

(3) Luc. 23 32.

(*a*) Origene riconobbe questa verità, e la dedusse coll' osservare la differenza del parlare, col quale Gesù Cristo

con-

damento, onde la Chiesa fosse e si mantenesse *una*.

Trarre giustamente si può, che da questa preeminente Potestà di Giurisdizione da

conferì la potestà a S. Pietro, e col quale la conferì agl' altri Apostoli. Osserva adunque egli riferirsi da S. Matteo al capo XVI. 19., che Gesù Cristo conferendo a S. Pietro la potestà così ~~li parlò~~: „ Quodcumque solveris super terram, „ erit solutum & in CŒLIS; & quodcumque ligaveris su„ per terram, erit ligatum & in CŒLIS „. Osserva in oltre, che l' istesso Evangelista nel capo XVIII. 18. riferendo il parlare, che Gesu Cristo fece nel dare la potestà agl' altri Apostoli così disse: „ Quæcumque alligaveritis super ter„ ram, erunt ligata & in CŒLO; & quæcumque solveritis „ super terram, erunt soluta & in CŒLO „. E fatta questa osservazione, da cui risulta, che la parola *Cælum* in un luogo è usurpata in numero plurale, e nell' altro in numero singolare, egli (Origene) così ragiona esponendo questi testi: „ Sane si ad Evangelica Scripta animum diligenter appel„ lamus, ibi magnum inveniemus discrimen, & excellentiam „ eorum, quæ Petro præ iis, quæ aliis dicta sunt, etiam „ in iis rebus, quæ Petrum inter eosque, qui ter Fratres „ objurgaverunt, communes esse videatur. Nec enim exi„ gua differentia est, claves non *unius Cæli* Petrum, sed „ *plurium* accepisse, & quæcumque super terram alliga„ verit, non in *uno Cælo*, sed *in omnibus* ligata esse, „ præ pluribus aliis, qui super terram & alligant, & „ solvunt, ita ut hæc alligata, & soluta sint non *in* „ *Cælis*, sicut Petro concessum est, sed *in uno Cælo* „. Per intender a fondo questa dottrina d' Origene convien ser-

vir-

Gesu Cristo conferita a S. Pietro, e da questa Dipendenza da lui commessa agl' altri Apostoli, questi senza la destinazione, o almeno l' approvazione di Pietro non si istradarsi dell' insegnamento dell' Astronomo Riccioli, il quale con le sue accuratissime osservazioni è giunto a conoscere, ed ha lasciato scritto, che agl' Astri Planetari é talmente assegnata la propria sfera chiamata Cielo, che in essa sola esercitano le loro virtù, e fanno in tal guisa i loro moti, che uno non esce dalla sua sfera, o Cielo, ne passa ad esercitare la sua virtù, e a far il suo moto nella sfera, o cielo degl' altri. Quell' Autore per altro Onnipotente, Divino, che agl' Astri Planetari diede la virtù, e moto così ristretto, avendo la sua potestà non giá ristretta ad una sola Sfera, o sia Cielo, ma estesa, e dominante sopra tutte le Sfere, ed i Cieli, di tutti e d' ognuno di essi dispone a suo arbitrio, e piacimento, conservando la virtù compartita agl' Astri, e Pianeti, che vi collocò, applicandola al moto competente ad essi, e privandoli ancora di esso, tuttocchè sia naturale, e necessario, come seguì nel luminare maggiore a tempo di Giosué. Posto questo, ecco in chiaro la Dottrina d' Origène. Ci averta S. Gregorio Hom XII. in Evang., che *Regnum Cælorum præsentis temporis Ecclesiæ dicitur*; e quindi dall' essersi detto da Gesu Cristo agl' altri Apostoli „ Quæcumque alligaveritis super ter- „ ram, erunt ligata & in CŒLO „ restiamo avviti, che la Potestá conferita a questi è ristretta ad *un Cielo*, cioè ad una Chiesa particolare significata sotto il nome del Regno de' Cieli, là dove dall' aver detto a S. Pietro „ Quodcum- „ que solveris super terram, aut solutum & in CŒLIS „ siamo portati

darono chi ad una determinata Città, o Provincia, e chi ad un' altra, per esercitare così separatamente l' Apostolico Ministero, ordinando Vescovi, Preti, e Diaconi a proporzione de' Popoli, che convertivansi. Additasi apertamente ne' Libri Santi, che in quegli anni, che si dicono cinque, ne quali Pietro risedette in Gerusalemme, ivi convenivano gl' Apostoli [4] per trattare, e definire ciò, che occorreva di dubioso, o che come cosa d' importanza doveva stabilirsi, testificando, ed esercitando in questa guisa quel-

portati ad intendere, che la Potestá conferita a S. Pietro si estende sopra tutti i Cieli, cioè sopra tutte le Chiese particolari, e che perciò non solo può sciogliere, e legare in tutte, non ostante, che in ognuna di esse vi sia il Vescovo, ma di più può far desistere questo dal suo Pastorale Ministero, non potendosi negare, che resta dipendente, subordinato, e obbediente a Pietro, che da Gesu Cristo ha la Potestá di sciogliere e legare *in Cœlis*, che è quanto dire in tutto le Chiese particolari che unite ad esso costituiscano *unam Sanctam, Catholicam, & Apostolicam Ecclesiam*. Così insegna Origène, e con la di lui sublime verissima dottrina così parlano, discorrano, e insegnano assai meglio del Canonista Eibel i Teologi di mezza etá, e con essi i Teologi del tempo presente, la dottrina de' quali ad onta dei sforzi del Canonista sarà seguita, e sostenuta dai veri Teologi futuri.

(4) Act. cap. 6. 11. e 15.

quella subordinazione, e dipendenza, che ben' intesero essere stata stabilita da Gesu Cristo, nell' avere constituito Pietro di loro Capo, e Pastore; e l' istesso Paolo fu da Barnaba presentato a S. Pietro [5], ed Egli stesso, benchè eletto dall' istesso Gesu Cristo Apostolo delle Genti tornò a ripresentarsi a S. Pietro, portandosi altra volta in Gerusalemme, come Egli stesso scrive ai Galati [6]. Scorgesi adunque, che la *Potestà di Ordine* da Gesu Cristo conferita agl' Apostoli, e subordinata, dipendente, e assoggettata alla Capitale, e Pastorale *Potestà di Giurisdizione Suprema* da Gesu Cristo conferita a S. Pietro, e perciò egli solo, e non già o tutti gl' altri Apostoli, o alcuno di essi tuttochè possessori della suddetta Podestà, egli solo dico, e voglio dire il solo S. Pietro si accostò al Divino Maestro, e gli richiese quante volte doveva e poteva perdonare al Fratello Peccatore. A lui solo il Divino Maestro diede in risposta, che perdonasse non solamente *Septies*, ma *Septuagie septies*, e non lo disse agl' altri Apostoli, i quali come dipendenti da S. Pietro diloro Capo

(5) Act. cap. 9. 27.
(6) ibid. cap. 1. 18.

Capo, e Pastore da esso ne dovevano essere instruiti?

Zelo sommo si rimostrò da S. Pietro, come rilevasi dagl' atti degl' Apostoli (7) allorche accertato dall' Angelo, che con la visione da se tre volte avuta del vaso, come un' vasto Lenzuolo discendente dal Cielo ripieno d' Animali immondi, Iddio gli significava, e faceva certamente intendere esser sua volontà, che il Vangelo non si predicasse ai soli Giudei, ma si annunciasse anche ai Gentili, ed avendo S. Pietro una chiara riprova di questa volontà di Dio nel vedere discendere lo Spirito Santo sopra quei Gentili, ai quali Egli l' annunciò in Cesarea, allorchè trovaronsi congregati in Casa di Cornelio Centurione, dal quale fu per ordine divino chiamato, conviene a prove di fatto incontrastabile confessare, che il detto Zelo portò Pietro ad essere il primo a credere il Mistero il piu difficile a credersi dal comune dei Fedeli educati nelle massime del Giudaismo, cioè che de' Giudei, e de' Gentili, che si convertissero a Cristo dovesse formarsi un solo corpo di Religione, tolto di mezzo quel muro di divisione, che impe-

(7) Act. cap. 11. e 21.

pediva ladiloro amistà, e la scambievole comunicazione negl' atti di Civiltà, e molto piu in quei, che riguardano il Divin Culto. Il solo S. Pietro, sì egli solo fu quello, che sedò la fiera tempesta, che alcuni eccitata avevano, perche si predicava il Vangela ai Gentili, e la sedò col portarsi da Cesarea in Gerusalemme, ove congregati in Concilio gl' Apostoli, dopo aver narrata loro la visione tre volte da se avuta, la dichiarazione fattagliene dall'Angelo, e l' avvenimento della discesa dello Spirito Santo sopra quei Gentili, ai quali aveva ragionato, col conchiuder dicendo (8) *Si ergo eamdem gratiam dedit illis Deus, sicut nobis, qui credimus in Dominum Jesum Christum, qui ego eram, qui possem prohibere Deum?* Di nuovo implicitamente, e tacitamente dichiarò esser esso stato prescelto per infallibile Interprete del divin volere, e questo fu ben capito, ed approvato da tutti i congregati in Concilio, i quali, *his auditis tacuerunt, & glorificaverunt Deum dicentes: ergo & Gentilibus pœnitentiam dedit Deus ad vitam.*

Occorre finalmente rifletter, che avendo Gesu Cristo fondata la nuova Chiesa in con-

(8) Act. cap. II. 17. & 18.

conformità, e su le traccie della Giudaica Sinagoga, dalla quale fu figurata, siccome per disciplina di essa avevano i Giudei il gran Sinedrio, che risedeva in Gerusalemme, come in Metropoli, e Capo della Nazione, ed erano nell' altre Città della Palestina i minori Sinedrj, i quali però ricevevano le ordinazioni dal supremo di Gerusalemme, e con esse l' autorità, in virtù di cui i subalterni Magistrati invigilavano, disponevano, e facevano con buon ordine tutto ciò, che era d' uopo tanto per l' osservanza delle leggi, e amministrazione della Giustizia, quanto per la commune tranquillità, trovandosi così tutti uniti nel supremo Senato di Gerusalemme, come nel centro della loro Repubblica, e Sede anche dell' Impero Sacerdotale esercitato dal Sommo Sacerdote, dalle di cui determinazioni dipendevano i Sacerdoti, e i Leviti, che nè più, nè meno facevano di quel che loro s' ingiungeva dal Sommo Sacerdote; Così nella prima, dirò così, Epoca della nascente Cristiana Religione, in cui di soli convertiti Giudei era composta la Chiesa, volle Iddio, che prima d' ogn' altra cosa si stabilisse in Gerusalemme la Prima Chiesa, che in appresso nelle principa-

li Città della Palestina, se ne fondassero altre, le quali però tutte dipendessero da quella di Gerusalemme, che allora era qual Madre e che i Pastori di queste dipendessero da Pietro, che era stato già dichiarato Capo, Principe, e Pastore degl' Apostoli, Centro dell' unità, e Fonte della Potestà di questa nuova Celeste Repubblica.

Negare adunque, restringendo il detto fin' ora, negar non si puole la gran verità, [b] cioè, che sebbene Gesu Cristo dicesse a tut-

---

(*b*) Le riflessioni fatte fin' ora non sono pensamenti di Autori di mezza età, ma sono quasi dommi a noi discesi dai primi Padri della Chiesa Cattolica. Uditelo: S. Girolamo lib. 1. adver. Jovin. cap. 14. scrive: *Super Petrum fondatur Ecclesia, licet idipsum in alio loco super omnes Apostolos fiat, & cuncti claves Coelorum accipiant, & ex æquo super eos Ecclesiæ fortitudo solidatu; tamen propterea inter duodecim unus eligitur, ut capite constituto schismatis tollatur occasio.* S. *Agost. lib 2. de Bapt. cont. Donat. cap. 1. pronuncia quis nescit illum Apostolatus Principatum cuilibet Episcopatui præferendum esse?* E nel lib. 2. cont. Donat. soggiugne, che *Apostolatus Principatus cuilibet Episcopatus præferendus est propter Primatum, quem in Discipulis habuit Petrus.* Prima di lui l' istesso insegnamento si diede da S. Gio. Crisostomo, il quale nell' Omil. 88. in Joan. apertamente scrive, che *Petrus eximius erat inter Apostolos, & os discipulorum & cœtus illius caput: ideo Paulus præ aliis hunc visu-*

rus

tutti gl' Apostoli, che esso *li mandava come il suo Padre mandò lui*, pure non può dirsi, nè assolutamente è vero, che gl' Apo-

sto-

---

rus venit. Visurus venit, simul ostendens, ei oportere deinceps fidere, cui fratrum Præfecturam commisit Christus, qui dixit ei, si amas me, pasce oves meas. E nell' Omil. de tal. dec. mil. debit. ripete: *Petrus Chori Apostolorum Princeps, os Discipulorum, Columna Ecclesiæ, Firmamentum Fidei, Confessionis Fundamentum, orbis Terrarum Pastor*; e nell' altra omilia *in illud hoc scitote*; così torna ad encomiare S. Pietro: *Petrus chori illius Apostolici Coripheus, os Apostolorum omnium, caput illius Familiæ, Fundamentum Ecclesiæ, & orbis totius Præfectus.* Ilario Diacono detto l' Ambrosiaste nel Tomo ultimo pag. 169. così brevemente dà il Carattere di S. Pietro: *Petrus inter Apostolos est primus, & qui primus inter Apostolos est, quanto magis inter cæteros.* S. Ciprianno prima di tutti questi così spiega il Vescovato degl' Apostoli: *Episcopatus unus est in principio, in capite, in fundamento, ac Principe Ecclesiæ Petro, ex quo cæteri Episcopi; ut radii ex sole, ut rivi ex fonte, profluisse tur.* E poi confessa, che: *loquens Dominus ad Petrum post Resurrectionem suam dicit: Pasce oves meas, & super eum ædificat Ecclesiam, & quamvis Apostolis, parem potestatem tribuat, & dicat, sicut misit me Pater, & ego mitto vos, tamen ut unitatem manifestaret, unitatis ejusdem originem ab uno incipientem sua authoritate disposuit.* Onde è, che S. Leone il magno Ser. 3: de Assum. sua perora con queste decisive parole: *De toto Mundo unus Petrus eligitur, qui & universarum*

gen-

stoli avessero la Potestà di Giurisdizione egualmente alla conferita a S. Pietro, e che questo nell' uso della sua, *non fosse niente*

---

gentium vocationi, & omnibus Apoſtolis, cunctisque Eccleſiæ Partibus præponatur: ut quamvis in populo Dei multi Sacerdotes ſint multi Paſtores, omnes tamen proprie regat Petrus, quos principaliter regit & Chriſtus. Magnum, & mirabile dilectiſſimi! Huic viro conſortium potentiæ tribuit divina dignatio, & ſi quid cum eo commune cæteris voluit esse Principibus, numquam niſi per ipſum dedit, quidquid aliis non negavit. Qual Perorazione non deve averſi per ſoſpetta, ne esagerata da un Succeſſore di S. Pietro, perche queſto ben ſapeva qual' era la Dottrina de' Padri conformiſſima ai Teſti della Divina Scrittura, in virtù de' quali S. Ottato Milevitano parlò sì chiaramente nel libro 2. cont. Parmen. ove dopo il riferito di ſopra così ſoggiugne: „. Ab ipſo Chriſto Charismatum fonte copioſis fuit irrigationibus inundatus [Petrus]; cumque multa ſolus accepiſſet, nihil „ in quemquam ſine illius participatione tranſivit „. E quindi paſſa a concludere „ de toto mundo fuiſſe unum Petrum „ electum, qui & univerſarum gentium vocationi, & omnibus Apoſtolis, cunctiſque Eccleſiæ Patribus præponeretur; „ ut quamvis in populo Dei multi ſint Sacerdotes, omnes tamen proprie Petrus regat, quos principaliter regit Chriſtus „. E finalmente nel lib. 3. cap. 3. torna a ripetere „ „ Voluiſſe Chriſtum hujus muneris Sacramentum ita ad „ omnium Apoſtolorum officium pertinere, ut illud in „ in Beatiſſimo Petro Apoſtolorum omnium Summo principaliter collocaverit, ut ab eo quaſi a quodam Capite „ dona ſua velut in corpus diffunderet „.

te più d'ogn' altro Apostolo, e che per tanto è un' orribile, ereticale Bestemmia il dire, che Gesu Cristo non è *niente più di qualunque Apostolo*, e molto più lo è il dire, *che non è niente più di un Vescovo*.

§. IV.

POTESTA' DEL SOMMO PONTEFICE ROMANO UNICO SUCCESSORE DI S. PIETRO

Esposta avendo S. Pietro nel riferito Concilio la predetta divina disposizione di predicare il Vangelo anche ai Gentili, avvenne, che Pietro poco dopo fu fatto arrestare, e mettere in Carcere da Erode, e Pietro conosciuta avendo in questa occasione la speciale provvidenza, che di se come Capo della Chiesa si aveva da Dio, che per ministero di un' Angelo lo cavò di carcere, e non fece seguire in lui la Decapitazione, come era stata eseguita nell' Apostolo Giacomo, egli di sua propria, e sola auto-

autorità istituì Vescovo della Chiesa di Gerusalemme l'altro Apostolo Giacomo, e partendo da quella Città Metropoli della Palestina portossi in Antiochia. Anche Antiochia era Metropoli di moltissime Provincie Orientali, e Città la più insigne, ricca, e popolata di quante n' erano nell' Oriente, e perchè da essa potevasi commodamente passare a predicare il Vangelo non solo verso Babilonia, e le Satrapiè maggiori, e verso l' Egitto e Satrapiè, ò Prefetture minori, ma eziandio verso la parte Occidentale, e Settentrionale dell' Asia, ivi stabilì la sua Sede, a ragion giudicando, che da quella Metropoli poteva agevolmente nelle suddette vastissime ragioni la luce del Vangelo diffondersi, e propagarsi la Chiesa. Talmente impiegossi Pietro nell' Apostolico suo Ministero in questa Metropoli, che credesi communemente, che nel corso di sette anni, che vi risiedette, predicasse la fede nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell' Asia, nella Bitinia, e ne raccolse tale, e tanta conversione, che in Antiochia, ove in di lui assenza predicarono Paolo, e Barnaba, i Convertiti furono cominciati a chiamarsi Cristiani. Introdotta, propagata, e stabilita la Fede Evangelica,

e la

e la Chiesa di Gesu Cristo nelle suddette numerose Provincie, e constituiti nelle Chiese di esse i proprj Pastori, S. Pietro seguendo l' istinto dello Spirito Santo sostituì suo Successore nella Chiesa di Antiochia Evodio da se ordinato Vescovo, e facendone partenza s' incamminò verso l' Occidente, e portossi a Roma.

Grandissima, e indefessa fu l' applicazione di Pietro nell' esercizio del suo Apostolato nella Città di Roma, ed incontrò sì buona dispositione ad udire l' Evangelica Dottrina nel Popolo Romano, che fattane numerosissima Conversione soddisfece al desiderio di quei novelli Battezzati, facendo scrivere da S. Marco il Vangelo, che da essi si bramava, ed approvatolo, perchè lo riconobbe scritto veramente con speciale assistenza dello Spirito Santo, con la sua suprema Potestà decretó, che fosse dalla Chiesa ricevuto, sì per annunciarlo al Popolo, sì per esser letto da questo, che lo bramava. Numerosissime quindi divenendo sempre più le Conversioni de' Romani S. Pietro ordinò Preti Lino, Cleto, e Clemente, e siccome questi fatti suoi Cooperatori bene adempivano il di loro ministero, così Pietro pienamente a questo affidato giudicò es-

ser omai venuto il tempo di applicar l' opra sua alla conversione della così bella parte del Mondo, quai' era l' Egitto, e per darli principio mandò in Alesandria Marco suo Compagno, e da se detto suo Figlio, il quale per tanto da tutta l' antichità, è stato riconosciuto, e celebrato qual Fondatore di quella Chiesa, stata nei primi tempi a rispettoso riguardo del Principe degli Apostoli preferire a tutte le altre, dopo la Romana, essendo allora Alesandria la prima Città dell' Impero dopo Roma. Diè un' attestato della sua pastorale vigilanza San Pietro col scrivere da Roma indicata sotto nome di Babilonia la prima sua lettera ai Giudei del Ponto, della Galazia, della Cappadocia, dell' Asia, della Bittinia convertiti, come si crede, da se alla Fede, nella quale parca di parole, ma prena, e gravida di sentenze tutti hanno ammirato, ammirarono, e ammireranno un vigore, un' autorità, una maestà propria, e ben degna del Principe degl' Apostoli.

Non è da mettersi in dubbio, che San Pietro da Roma di nuovo facesse ritorno a Gerusalemme, lasciando Lino, da se ordinato Vescovo qual suo Coadjutore nel governo della Chiesa di Roma; e non è nè

me-

meno da mettersi in dubbio, che da Gerusalemme ritornasse in Roma in tempo appunto, che Nerone aveva già manifestato il suo mal' animo, e cominciata la persecuzione contro de' Cristiani, ma considerando i Discepoli, che la persecuzione sarebbe stata principalmente sfogata contro S. Pietro, che sapevasi essere stato il primo promulgatore della nuova Religione, e temendo però della di lui vita, della quale ciascun momento era prezioso alla Chiesa, si diedero con lagrime a pregarlo, e scongiurarlo di voler partire incontanente da Roma, e sottrarsi dagli artigli del furioso Leone, che lo faceva cercare per farne strage. Cedette alle tante replicate istanze delle afflitte sue Pastorelle il buon Pastore, ma uscito appena da Roma, vidde Gesu Cristo che se ne veniva a passi rivolti verso la stessa Città, e avendolo interrogato *dove andava*, e avendosi udito rispondere: *vengo a Roma per essere di nuovo crocifisso*, comprese ben' presto il significato di queste parole, e ben consapevole, che non poteva Gesu Cristo esser di nuovo crocifisso nella sua propria Persona, inferì esser omai vicino il tempo, in cui doveva ciò eseguirsi nella Persona del suo Vicario,

onde con maggior prontezza, di quella, con cui poc' anzi si era lasciato indurre ad uscirne, rientrò in Roma [a]. Non tardò ad avverarsi, ed effettuarsi quanto S. Pietro dal parlare di Gesu Cristo avea inferito; imperciochè fu esso per ordine di Nerone arrestato, e senza indugio confitto in Croce co'

[a] S. Leone ſerm. 2. de SS. Petro, & Paulo dice con tutta chiarezza ſeguendo la Dottrina de' Padri Santi, ed antichi Scrittori allegati dal Soto in IV. Sent. diſt. 24. q. 2 a 5. eſſere ſtata diſpoſizione, e determinazione Divina, che S. Pietro ſi portaſſe in Roma, ed ivi ſtabiliſſe la Sede, e la Catedra dell'Evangelica Chieſa: *Princeps Apoſtolici Ordinis ad arcem Romani deſtinatur Imperii, ut lux Veritatis, quæ in omnem gentium revelabatur ſalutem, efficacius ab ipſo capite per totum mundi corpus effunderet*. Eſſendo adunque la Catedra dell'Evangelica Dottrina ſtata per deſtinazione Divina ſtabilita in Roma ſenza il conſenſo, anzi con ripugnanza di chi vi regnava, e perciò o fece morire, o eſiliò i di lui Succeſſori; qual'è, qual ſarà quel Principe mondano, che poſsa indurſi a credere eſsere in ſua poteſtà, come dice il Canoniſta nel §. XVIII. mutarla, e trasportarla in altra Metropoli, la quale ſia reſidenza di Regnante, ed abbia eſtenſione di dominio, che ſe é inferiore all' avuto in quel tempo da Roma, è però maggiore a quello che Roma ha nel tempo preſente? Qui capiſce ognuno, che non altro ſi penſa, non altro ſi vuole, non altro ſi cerca, e propone, ſe non ſopprimer Roma: E chi queſto ſuggeriſce dice quel, che li viene in Capo ſenza riguardo all' iſteſſa deſtinazione Divina.

co'piedi sollevati in alto, e col Capo rivolto in terra, maniera di crocifiggere piú ignominiosa insieme, e più tormentosa, e terminando col finire della sua vita naturale l' esercizio Personale della sua suprema Potestà nel governo di tutta la Chiesa, non partì questa dal Mondo, ma senza determinazione, e Concilio della Chiesa universale, sensa influsso, decreto, e stabilimento d' alcun Principe mondano, ma per sola, e precisa volontà di Dio manifestata da Gesu Cristo a S. Pietro nel modo suddetto, con pienezza di Potestà, come pel corso di diecissette secoli, e mezzo già compiti si è da Cattolici veduto, passò a guisa d' eredità in Lino pel corso di dodici anni, come si crede, ritenuto qual Coadjutore nel Governo della Chiesa di Roma; la qual Città per volontà di Dio, ed in virtù della Potestà ricevuta da Gesu Cristo stabilì, e fissò la sede primaria di tutta la nuova Chiesa, non a richiesta, arbitrio, ed elezione de' Principi, Apoſtoli, e Vescovi, non a rifleſſo, che Roma era la Metropoli Dominatrice di quaſi tutto il mondo, non per altri umani fini, che variandosi avrebbero potuto dare occaſione di trasferirla altrove, ma perchè Cristo volle, che Pietro moriſse

in

in Roma, e morendovi ivi lasciasse perpetuo il deposito di essa senza che ne sia mai stato lacerato, e distrutto, benche i Romani Pontefici di lui successori siano stati mandati in esilio, e siansi altri trasferiti altrove, come in Avignone; e succedutoli intanto nel Sommo Pontificato il medesimo Lino (*b*) esercitollo con la suddetta ereditata pie-

---

[*b*] Benchè di questa verità sieno Maestri tutti li Padri, comiciando dai primi Secoli della Chiesa, tuttavolta le testimonianze di questi si tralasciano, e unicamente si riferiscono i sentimenti dei Padri congregati nei Concilii celebrati nei primi Secoli della Chiesa, l' unanime consenso dei quali in ogni Concilio in gran numero congregati, è appunto quello, che ha ai Canonisti, e Teologi di mezza Età insegnata la verità. Il Concilio adunque Arelatense nella lettera scritta a S. Silvestro Papa confessa: *majorem diœcesim a Pontifice Romano teneri, cur autem, nisi quod Petri successor sit, cui est a Christo delatus Principatus Apostolorum.* Il Concilio Sardicense nel can. 4. dice per bocca de' Padri, che v' intervennero: *Honoremus S. Petri Apostoli memoriam, ut scribatur ab his, qui Episcopi alicujus causam examinaverint, Julio Romano Episcopo, & si judicaverit renovandum esse Judicium renovetur, & det Judices.* E nella lettera scritta al medesimo Giulio Papa: *hoc optimum*, soggiungono i Vescovi congregati, *& valde congruentissimum esse videtur ad Caput, hoc est Petri Apostoli sedem de singulis quibusque Provinciis Domini referant Sacerdotes.* Nel Concilio Efesino, oltre ciò

pienezza di suprema Potestà, la quale nella di lui morte passò ai suoi Successori Ro-

 mani

---

ciò, che si legge Actione 7. & 2. nella terza fu con unanime Consenso approvato il seguente parlare, che fece Filippo Legato della Sede Apostolica: *Nulli dubium, immo Seculis omnibus notum est, quod Sanctus, Beatissimusque Petrus Apostolus Apostolorum princeps, & Caput ... Claves Regni accepit.... qui ad hoc usque tempus, & semper in suis successoribus vivit, & judicium exercet. Hujus itaque secundum Ordinem successor, & locum tenens, Beatissimusque Papa noster Cœlestinus, nos ipsius præsentiam supplentes ad hanc Synodum misit.* Nel Concilio Calcedonese fu parimente approvata la sentenza data da S. Leone contro Dioscoro pronunciata dal di lui Legato in questi termini: *Sanctus, & Beatissimus Papa, Caput universalis Ecclesiæ Leo, per nos Legatos suos, Petri Apostoli præditus dignitate, qui Ecclesiæ fundamentum, & Petra Fidei, & Cœlestis Regni Janitor nuncupatur, Episcopali eum* (Dioscorum) *dignitate nudavit, & ab omni Sacerdotali opere fecit extorrem.* E gli stessi Padri scrivendo a S. Leone gli dicono, che esso *sicut membris Caput præerat in his, qui tuum tenebant ordinem.* Li Padri del sesto Sinodo Generale, con la di loro lettera scritta ad Agatone Papa riportata dopo l'azione 18. così si esprimono: *Itaque tibi, ut primæ Sedis Antistiti universalis Ecclesiæ, quid gerendum sit, relinquimus, stanti super firmam fidei Petram.* Cogl' istessi sentimenti attestarono questa verità i Padri congregati in altri Concilii, che si tralasciano, riserbandone due per apportarli nel seguente Paragrafo.

mani Pontefici sino al presente, e da questo passerà in altri sino alla fine del Mondo, e indubitatamente con la medesima fermezza, e infallibilità nella fede (*c*), e con la medesima Potestà, Autorità, e Giurisdizio-

(*c*) Il carattere d' infallibile nei Giudizi appartenenti agl' oggetti di Fede è proprio del Sommo Pontefice Romano unico Successor di S. Pietro; e per restare convinto basta riflettere, che se nella vecchia legge le questioni più gravi per determinazione Divina [Exod. 18.] decidevansi soltanto dal Sommo Sacerdote, il simile far si deve nella nuova, non dovendosi credere, che Dio avesse maggior cura, e providenza della Sinagoga, di quella, che ha per la Chiesa Evangelica? Onde se il Giudizio di quello era per assistenza Divina infallibile, infallibile è ancora il giudizio del Papa Sommo Sacerdote della Chiesa Evangelica. Convinti da questa ragione S. Atanasio, e i Vescovi dell' Egitto, della Tebaide, e della Libia congregati in Antiochia scrivendo a Felice Papa lo dicono *Dottore dell' Ortodossa Fede*, e tale lo dicono sì per determinazione del Concilio Niceno, sì perchè in seguito a questa era a quel tempo massima e verità comprovata, come essi dicono, che la Chiesa Romana retta dal successore di S. Pietro *semper immaculata mansit, & Domino Providente, & B. Petro Apostolo opem ferente in futurum manebit*; ed adducendo in conferma, che *hæc est Apostolorum viva traditio*, conchiudono, che il Sommo Pontefice Romano *per omnipotentis Dei gratiam a tramite Apostolicæ traditionis numquam errasse probatur secundum ipsius Domini pollicitationem, Ego pro te rogavi, Petre, ut non deficiat fides tua.*

zione, che era necessaria per conservare *l' unità* della Chiesa, nel tempo del Pontificato di S. Pietro, è stata necessaria nel tempo di tutti i Sommi Pontefici Romani a lui succeduti, e sarà necessaria a' quanti saranno Sommi Pontefici sino alla consumazione de' Secoli (*d*). La Potestà adun-

(*d*) Li Teologi di mezza età sono stabili in questa incontrastabile verità stata loro insegnata dai primi Padri e Scrittori della Chiesa; Eccoli:

I. Sozomeno Hist. lib. 3. cap. 8. testifica, che S. Atanasio fu con pienezza di giustizia restituito alla sua sede da Giulio Papa, perchè *propter dignitatem sedis omnium cura ad ipsum spectabat*, e perciò *suam unicuique Ecclesiam restituit*.

II. Acacio Vescovo Constant. scrisse a Simplicio Papa, che esso *solicitudinem omnium ecclesiarum secundum Apostolum circumfert*.

III. Giovanni Vescovo Nicopol. scrive anch' egli ad Ormista Papa, che *ad vestras Orationes concurro, ut juxta consuetudinem Apostolicæ Sedis vestræ, quæ cuncta suarum Ecclesiarum curam habet, & Nicopolitanorum habere dignemini*.

IV. All'istesso Papa scrivendo S. Avito Vescovo di Vienna: dice anch' egli, che *dum religionis statui, & plenis catholicæ fidei regulis perspicitis convenire, ut gregem per tota universalis Ecclesiæ membra commissum pervigili cura vestræ adhortationis informet*.

V. L' Autore del libro della gesta di Sant' Agapito Papa presso il Baronio anno 536. scrive, che *Agapitus* un-

adunque, che si ha dal Sommo Pontefice Romano, è l'istessa, istessissima senza minima diminuzione, che fu la conferita da Gesú Cristo a S. Pietro sì riguardo al Collegio Apostolico, sì riguardo a tutta la Chiesa; e non solo le particolari sì, ma però principali Chiese fondate nel Mondo, le quali unite alla Romana formano *una Chiesa*, lo confessano, e lo contestano, avendo per rato, e valido tutto quello, che il Sommo Pontefice Romano, con la sua suprema autorità, definisce, e decreta; ma inoltre innumerabili Vescovi nelle gravissime cause anche definite nei Concilii Provinciali, o Nazionali hanno

---

juxta præceptum Petri universis profuturus Ecclesiis, quae per id tempus omnes in se inclinatæ recumbebant, in ipsarum se necessitate convertit, columnamque se suffulgit immobilem.

VI. Liberato Diacono Cartag. in hist. Eut. cap 22. testifica, che *Silverio veniente Pateram Venerabilis Episcopus civitatis ipsius venit ad Imperatorem, & judicium Dei contestatus est de tantæ sedis Episcopi expulsione, multos esse dicens in hoc mundo Reges, & non esse unum, sicut ille Papa est super Ecclesiam mundi totius a sua sede expulsus.*

VII. Tutta la Chiesa Orientale (Conc. tom. 4. pag. 1305.) scrivendo a Simmaco Papa li dice, che *quotidie a sacro Doctore tuo Petro doceris, oves Christi per totum habitabilem mundum creditas tibi pascere.*

no rimesse al Romano Pontefice l' informazione delle cause medesime, ed hanno richiesta la di lui infallibile definizione (e); e quel che è più gl' istessi temporali Principi, Re, Imperatori, Monarchi, che portano i luminosi Titoli di Vicarii del vero Dio, di vive immagini della Divina Maestà con i gloriosi aggiunti di Sagratissimi, di Cristianissimi, di Cattolici, di Apostolici, di Fedelissimi, di Difensori della Fede, della Religione, della Chiesa, seguendo le religiose Catto-

li-

(e) Documenti irrefragabili di questa verità ai Canonisti, e Teologi di mezza età sono, che 1. Dionisio Vescovo d' Alessandria consultò Sisto II, l'appena insorta eresia di Sabellio, e fece istanza della di lui condanna; 2. Alessandro Vescovo d' Alessandria diede notizia a S. Silvestro dell' insorta eresia di Ario, e implorò la conferma della condanna fattane; 3. Li Padri Congregati nei Concili di Cartagine, e della Numidia ricorsero a l Innocenzo Papa, acciò con la sua autorità condannasse l' eresia, che essi esposero insegnarsi da Pelagio. 4. Li Padri congregati nel Concilio di Saragozza informarono Damaso Papa della Condanna da essi fatta dell' Eretica Dottrina di Prisciliano, e Dammaso non solo la confermò, ma di più non volle ammettere a discolpa Istanzio, e Salviano portatisi per tal' effetto in Roma; 5. Per lasciarne molt' altri S. Pier Grisologo Vescovo di Ravenna rigettò le preghiere, ed istanze d' Eutiche, che l' implorava se non Difensore, almeno esaminatore della sua già condannata dottrina, e lo rigettò scrivendoli, che *Nos extra consensum Romanæ Civitatis Episcopi causas Fidei audire, & dejudicare non possumus.*

liche sante massime di Costantino il Grande, Valentiniano il Giovine, Teodosio, Marziano, Arrigo, Carlo Magno, tutti tutti pel corso di diecesette secoli hanno riconosciuta nel Sommo Pontefice Romano (*f*), passata in Eredità la Potestà medesima senza minima diminuzione, che da Gesu Cristo fu conferita a S. Pietro, di cui lo confessono unico, e legittimo Successore (*g*); E pure,

(*f*) Si tralasciano per brevità le Cattoliche testimonianze, ed espressioni degl' Eduini, de' Lucii, degl' Gesualdi, de' Sigisberti, Teodori, dei Ridolfi, ed altri che con la verità nella lingua, e con la fronte umile, e china confessarono la successione del Romano Pontefice nella Cattedra di S. Pietro, e unicamente si riferisce ciò, che la Regina Elconora imitando il cattolico sentimento de' suddetti Regnanti, espresse in tre lettere scritte al sommo Pontefice riferite da Pietro Blesense ai numeri 144. 145. e 146., alle quali dà principio con questi Titoli „ Principe Sacerdote, „ Vicario del Crocifisso, Successore di Pietro, Cristo del „ Signore, Dio di Faraone, e Vescovo del Mondo „ e soggiunge tra le altre rilevanti, e incontrastabili verità, che „ non vi è, nè Re, nè Imperatore, che esimersi possa dalla „ vostra Giurisdizione.

(*g*) Eutichio Patriarca di Costantinopoli scriven do a Vigilio Papa confessa la di lui Preeminenza dicendo *& ideo petimus præsidente nobis vestra Beatitudine, sub tranquillitate, & sacerdotali mansuetudine propositis Sanctis Evangeliis, communi tractatu eodem Capitula in*

me-

.re, chi il crederebbe? benchè tale sia stata, e sia anche presentemente riputata da Cat-

---

medio proponenda quæri, & conferri, & finem quæstioni imponi. Il Patriarca di Gerusalemme anch' esso conteſta le neceſſità di portare la cauſa alla Sede Apoſtolica dicendo *quantocius ergo a finibus terræ, ad termina ejus deambula, donec ad Apoſtolicam Sedem, ubi Orthodoxorum Dogmatum fundamenta exiſiunt, pervenias.* Sergio Veſcovo di Cipro ſcrivendo a Teodoro Sommo Pontefice Romano così eſpone il di lui Carattere: *Sanctiſſimo, & Beatiſſimo, honorabili Domino meo, Patri Patrum univerſali, Papæ, Theodoro*, e poi così con lui parla, *Firmamentum vero a Deo fixum, & immobile, atque formam lucidiſſimam fidei veſtram Apoſtolicam, eidem conſtituit o Sacer Vortex Chriſtus Deus noſter. Tu enim es Petrus, & ſuper fundamentum tuum Eccleſiæ Columnæ confirmatæ ſunt. Tibi, & Claves Regni Cælorum commiſit, atque ligare, & ſolvere poteſtative quæ in terra, & in Cælis ſunt, promulgavit.* Li Veſcovi delle Chieſe dell' Affrica, dopo aver celebrati tre Concili eſpongono il di loro ſentimento a Teodoro Papa con queſte parole: *Domino Beatiſſimo apoſtolico Culmine ſublimato, Sancto Patri Patrum Theodoro Papæ, & ſummo omnium Præſulum Pontifici*, e nel corſo della lettera confeſſano, *che magnum, & indeficientem omnibus chriſtianis fluenta redundantem apud apoſtolicam Sedem conſiſtere fontem, nullus ambigere poteſt, de quo rivuli prodeunt affluenter univerſum largiſſime irrigantes orbem Chriſtianorum, cui etiam in honorem Beatiſſimi Petri, Patrum decreta peculiarem*

om-

Cattolici la Potestà del Sommo Pontefice, Vescovo della Chiesa universale (*h*); e pe-

omnem decrevere reverentiam in requirendis Dei rebus, quæ omnino, sollicite debent, maxime vero justeque examinari ab ipso Præsulum vertice apostolico, cujus vetusta sollicitudo est, tam mala damnare, quam probare laudanda. Bastino queste testimonianze per conoscere, e confessare qual' è la Potestà del Sommo Pontefice Romano, unico Successore di S. Pietro, e che ciò, che di essa scrivono i Canonisti, e Teologi di mezza età, è dottrina de' Sacri Concilii, e delle Chiese di tutto il Mondo.

(*h*) Li Padri congregati nel Concilio Calcedonese ben consapevoli, che in tutta la Chiesa di G. C. vi era un solo successore di S. Pietro, il quale al pari di lui aveva in Essa suprema Potestà, attribuirono ad esso il titolo di *Vescovo universale*, non altro esprimente, se non che *Vescovo della Chiesa universale*, come al riferire del Pichler nel cap. 4. *de Capite Ecclesiæ* dichiararono i Sommi Pontefici Sisto I. Vittore I. Stefano I. e Leone I. Mà benche ogni Patriarca dell' Affrica cominciò quindi ad intitolarsi *Vescovo de' Vescovi*, che è un' quasi dire l' istesso che *Vescovo universale*, primieramente S. Cipriano fecesi ben sentire, rilevando, che non dovevasi usurpare un tal Titolo, per non dare occasione di dire, che il Patriarca riputava se stesso possessore di una Potestà autorevole, che esprimeva un' quasi Diritto di soverchiare gl' altri Vescovi; E susseguentemente il Sommo Pontefice S. Gregorio magno nella lettera trigesima seconda dichiarò, e protestò, che il Titolo di *Pastore universale*, non conveni-

va

però non siasi trovato ne pur uno, che abbia scritto, e divulgato con le stampe, che *Gesù Cristo come uomo non è niente più del Sommo Pontefice Romano*, pure tocca a noi sentire l' esecranda Ereticale Bestemmia, as-

---

va ne a se, ne ad alcun Patriarca, adducendo nella lettera settagesimanona scritta ad Eusebio la ragione, che se uno è *Vescovo universale*, resta che gl' altri non siano Vescovi, e se un' Patriarca si chiama *universale*, toglieli ag.' altri il nome di Patriarchi, e con ciò represse la superbia di Giovanni Patriarca Costantinopolitano, che indebitamente, se l' usurpava. Quindi il Sommo Pontefice Romano, benchè Vescovo, che ha la suprema Potestà in tutta la Chiesa Cattolica stabilita in quanti Regni, e Dominii ella si ritrova, mai, e poi mai si è intitolato *Episcopus universalis*, anzi ha ammonito a desistere quei Vescovi, che scrivendogli, gliel davano, ma bensì si è protestato, e protestasi *servus servorum Dei*: e scrivendo ai Vescovi li chiama *suoi Fratelli*, non perche tali siano in virtù di eguale giurisdizione, ma perche tali sono nella *Potestà dell' ordine*, e nella Professione della medesima fede, nella guisa che dagl' Apostoli si chiamano Fratelli i Fedeli di Roma, di Corinto, della Galazia ec. a' quali diressero le loro lettere; e nella guisa che i Re, e gl' Imperatori chiamano loro Fratelli i Secondo, e i Terzo-geniti, non perche siano ad essi eguali nella Giurisdizione, nel Governo, ma perche sono tali *jure nativitatis, & sanguinis*. Onde il Sig. Canonista poteva fare a meno di dire nel §. XIV. quanto dice essersi da S. Gregorio magno scritto ad Eulogio, a cui non altro scrisse, se non che ciò che di sopra con piena verità è riferito, ed esposto.

asserita, e divulgata dal Pereira, e dall' Eibel, *che Gesù Cristo, come uomo non è niente più di un Vescovo.*

§. V.

PODESTA' DE' VESCOVI DETTI SUCCESSORI DEGLI APOSTOLI.

Negl' atti Apostolici, e nelle lettere scritte dagl' Apostoli, che sono l' ultima parte del nuovo Testamento si trovano nominati *Apostoli*, *Vescovi*, *Seniori*, e *Preti*; e quanto è certo, che ogni Apostolo, ogni Vescovo, ogni Seniore era Prete, tanto è falzo che ogni Prete era o Apostolo, o Vescovo, o Seniore. Quel che ora si deve dichiarare, si è ciò, che erano i Vescovi, per quindi conosciuta la di loro Potestà attribuire ad Essi quella, che li conviene, e non dargliene ne di più, ne di meno. Questa parola *Vescovo* è di Origine Greca, e si trova in Isaia (1), in cui, dove nella Vulgata si legge, *& ponam visitationem tuam pacem, & præpositos tuos justitiam*, la versione dei

(1) Cap. 60. 17.

dei settanta dice *Constituam Episcopos eorum in justitia, & Diaconos eorum in fide*. Questa parola *Vescovo*, non altro significa, se non che *Inspettore*, e perciò è attribuito soltanto a quelle Persone, che invigilano sopra gl'altri, e sono stabiliti per dirigere gl' affari; Onde da S. Pietro (2) Cristo si dice *Episcopus animarum nostrarum*, e negl' atti Apostolici (3), e nelle lettere di S. Paolo [4] i Vescovi si dicono Rettori delle Chiese. Anzi trovasi scritto, che alcuni, che erano soltanto Vescovi, sono chiamati Apostoli, e questi furono Andronico, e Giunia da S. Paolo [5] detti *nobiles in Apostolis*, Epafrodito dall' istesso (6) detto *Apostolo*, e nella prima lettera ai Corinti (7) aggiugne molti altri, ai quali Cristo apparve dopo la Risurrezione, come apparve agl' Apostoli, ed a lui stesso, e questi sono da lui chiamati *Fratelli*. Quindi agevol cosa è l' inferire dirsi con verità, che i Vescovi sono successori

(2) Epist. 1. cap. 2. 25.
(3) Cap. 2. 28.
(4) Ad Philip. 1. 1. & 1. ad Thimot. 3. 2. etad. Tit. 1. 7. 5.
(5) Ad Rom. cap. 16. 7.
(6) Ad Philip. 2. 25.
(7) Cap. 15. 7.

degl' Apostoli, ma in quel grado, e Potestà, che può ad essi competere. Fu fondata da Gesu Cristo la Chiesa, e stabilito il di lei Governo a somiglianza, torno a ridirlo, di quello, con cui Iddio aveva ordinata la Sinagoga, ed essendo noi accertati (8), che in quella volle tre gradi di Ministri, cioè nel primo il Sommo Sacerdote (9), nel secondo i Sacerdoti (10), e nel terzo i Leviti (11) siamo sufficientemente istruiti, che anche Gesù Cristo nel fondare la sua Chiesa, adombrata già dalla Sinagoga, instituì tre ordini, e gradi di Ministri, cioè gl' Apostoli, e i Discepoli, e che tra gl' Apostoli scelse Pietro qual Capo, e Pastore di tutti gl' altri, e con ciò conferì ad Esso il grado di Sommo Sacerdote, Pontefice, e Pastore, restando gl' altri undici Apostoli nel grado di Apostoli, ed i settanta, o settantadue Discepoli in grado inferiore a quel degl' Apostoli. La Potestà conferita da Gesù Cristo a S. Pietro è stata esposta nel §. 2., e nel 3. si è dichiarato, che la conferita agl' Apostoli è dipendente dalla conferita a S. Pie-

(8) Levit. cap. xi. numer. 35. & alibi.
(9) Levit. cap. xi. num. cap 35.
(10) Deutor. cap. 17. & 21. & Josuè cap. 4. & alibi.
(11) Levit. cap. 25. numer. cap. 1. 5. 8. 31. 35.

S. Pietro, e devesi dire, che questi non hanno comune con S. Pietro, se non che essi assieme con S. Pietro si trovavano quasi sempre con Cristo, ed erano da lui istruiti; ad essi commise predicare il Vangelo in tutto il mondo, e promise, che sederebbero sopra dodici Sedie quali Giudici delle dodici Tribù d' Isdraello, le quali cose non furono da Cristo ne fatte, ne dette con i Discepoli, e però Mattia, che era nel numero di questi, non fu annoverato fra gli Apostoli, se non con una solenne Elezione, e Ceremonia, che era necessaria per investirlo di una maggior Dignità, e Potestà.

Gli Apostoli a proporzione che si accresceva il numero de' Credenti nelle Città ordinarono, e stabilirono Vescovi nelle medesime, ed a questi con la Sacra ordinazione conferirono certamente la Potestà di Vescovi, ma non già di Apostoli, e perciò l' Apostolica Potestà terminò negl' Apostoli nel finir la loro vita, onde i Vescovi si dicono, e sono successori degl' Apostoli, non già nell' Apostolica Potestà, ma nella Potestà Vescovile, e lo sono con quella subordinazione, e dependenza, che S. Pietro ebbe a Gesu Cristo sino all' Ascenzione, e che gl' Apostoli ebbero a S. Pietro

dopo l' Ascenzione, e che gl' altri immediati Successori ai defonti Apostoli ebbero all' istesso S. Pietro, e ai di lui Successori Fonti dell' *Unità* della Chiesa, ed ebbero la detta Potestà Vescovile solamente in quelle Città, e limitate, diciam così, Diocesi, nelle quali furono dagl' Apostoli costituiti Vescovi, tanto raccogliendosi dagl' atti Apostolici (12), dove S. Paolo esorta i Vescovi dell' Asia col dire ad essi: *Attendite vobis, & universo Gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo*; e dalla prima lettera di S. Pietro (13), ove dice ai Vescovi del Ponto ec. *Pascite, qui in vobis est, gregem Dei*, dal che è derivato, che la Potestà Vescovile è stata talmente ristretta a' luoghi determinati, sopra le Persone abitanti in essa, che S. Girolamo nella lettera scritta a Pammachio, contro Giovanni Vescovo di Gerusalemme dice: *Responde mihi. Ad Alexandrinum Episcopum Palestina quid pertinet?* e S. Giovanni Grisostomo nella lettera scritta ad Innocenzo Primo, pronuncia: *Equum non est, ut qui in Egypto sunt, judicent eos, qui*

(12) Act. cap. 20. 28.
(13) Cap. 5. 2.

qui in Thracia. Anzi di più, sebbene da alcuni Padri, si dice, che i Vescovi sono Successori di S. Pietro, tutta volta essi altro non vogliono dire, se non che lo sono indirittamente, in quanto che la Potestà Vescovile in essi è derivata dalla sorgente dell' ordine Ecclesiastico, e non già direttamente per dritto di successione a S. Pietro, già che in questo modo non è, che nel solo Sommo Pontefice Romano, come unico Erede della Cattedra di S. Pietro.

Sò esservi alcuni, i quali vogliono, e con impegno sostengono, che la Potestà competente ai Vescovi successori degl' Apostoli sia ad essi immediatamente conferita da Dio; e sò del pari esservi altri, che vogliono, ed anch' essi con impegno sostengono, che provenga da Dío mediatamente, cioè per mezzo di quello, che gl' assegna la Chiesa, e Diocesi, in cui deve esercitarla. Ma io stimo opportuno schivare l' uno, e l' altro impegno, venerando il sentimento degl' uni, e degl' altri, contento di parlare con i principj chiarissimi, ed ineluttabili della Disciplina della Chiesa. Questa ha distinti cinque ordini nel grado, e dignità Episcopale, e sono i Vescovi, i Metropolitani, i Primati, i Patriarchi, e il Sommo Pontefice

Romano, ed a ciascheduno ha attribuita la propria Potestà, talche al Vescovo conviene ordinare i Preti, chiamarli a Concilio, giudicarli ec. al Metropolitano ha data la Potestà sopra i Vescovi, al Primate sopra il Metropolitano, e Vescovi, al Patriarca sopra il Primate, Metropolitano, e Vescovi, e al Sommo Pontefice Romano sopra tutti questi. Questa Ecclesiastica disciplina è stabilita nel Concilio Niceno (*a*) il quale sotto pe-

(*a*) Nel Can. 44. di quei che dall' Arabico linguaggio sono stati trasportati nel latino, e si leggono nella Collezione de' Concilj dell' L' Abbè tom. 2. pag. 30. E nel primo Tomo del Catalani pag. 141. in qual Canone così è determinato: „ Patriarcha igitur inspiciat quodcumque negotium fecerit aliquis suorum Metropolitanum, sivè Episcoporum in Provinciis, quibus præsunt; si autem invenerit ex illis quidquam, quod non decet, permutet illud & de illo constituat prout ipsi videbitur; Etenim omnium ipsorum Pater est, & illi Filii sunt ipsius. Metropolitæ autem Principatum super se agnoscere, eumque venerari debent instar Fratris majoris, quem sibi Fratres antepomunt, illique parere ducunt ob ejus optimum regimen, & majoritatem. Patriarcha porrò instar Patris est in sua jurisdictione super filios suos. Et Quemadmodum Patriarcha potestatem habet super subditos suos, ita quoque Potestatem habet Romanus Pontifex super universos Patriarchas, quemadmodum habet Petrus super universos Christianitatis Principes, & concilia ipsorum, quo-

pena di scomunica così ha decretato doversi confessare da tutti, ed è stata confermata nel Concilio Fiorentino (*b*), nel quale coll' unanime consenso dei Padri Greci, e Latini in esso congregati, è stato di più dichiarato, e definito l' ordine, e preeminenza de' Patriarchi, assegnandosi chi di essi debba dirsi, ed esser quello, che immediatamente deve onorarsi dopo il Sommo Pontefice Romano, e l' ordine, e graduazione, che deve tenersi, e non impedirsi negl' altri dopo di questo.

„ quoniam Christi Vicarius est super Redemptionem, „ Ecclesias, & Curatos populos. Quicumque autem San- „ ctioni huic contradixerit Patres Synodi Anathemate illum „ percellunt.

(b) Sess. 25. in Sanctæ unionis litteris: „ Definimus san- „ ctam Apostolicam Sedem, & Romanum Pontificem suc- „ cessorem esse B. Petri Principis Apostolorum, & verum „ Christi Vicarium, totius Ecclesiæ Caput, & omnium „ Christianorum Patrem, ac Doctorem existere, & ipsi in „ Beato Petro pascendi, regendi, & gubernandi universalem „ Ecclesiam a Christo Domino nostro plenam potestatem „ traditam fuisse; quemadmodum etiam in gestis Œcume- „ nicorum Conciliorum, & in Sacris Canonibus continetur; „ renovantes insuper ordinem traditum in Canonibus coetero- „ rum Venerabilium Patriarcharum, ut Patriarcha Constantino- „ politanus secundus sit post Sanctissimum Romanum Pon- „ tificem: Tertius vero Alexandrinus, quartus autem An- „ tiochenus, & quintus Hierosolimitanus, salvis &c. vide- „ licet privilegiis omnibus, & juribus eorum. „

Or si dica qui, se queste determinazioni, sono state fatte immediatamente da Dio, ovvero sono fatte da chi presiedendo ai Concilj eziandio Generali con l'autorità conferita da Gesu Cristo a S. Pietro, e in in lui per eredità trappassata, ha confermato il sentimento de' Padri nei suddetti Concilj congregati, ed ha resa autentica, e inapellabile la di loro determinazione. Siasi qualunque siasi la risposta, che si vuole, e si puole dare, sarà sempre vero, che non potendosi, ne dai Concilj Generali, ne dal Sommo Pontefice fare determinazioni opposte, contrarie, e distruttive del GiusDivino, questo è rimasto illeso, nell' essere stata per autorità o di questi, o di quello, o di ambedue stabilita la suddetta Disciplina, a cui non essendo statane per decreto di altro Concilio, ne per derogazione di altro Sommo Pontefice tolta l'osservanza, e vigore, questa resta tuttavia in osservanza, e per essa resta anche oggi decretato, che i Vescovi tutto che sieno successori degl' Apostoli, e Vicarj eziandio di Gesu Cristo sono tutta volta soggetti al Patriarca, talmente che eglino devono stare, e assoggettarsi a quello, che questo *constituit prout, ipsi videbitur*. Conviene spiegar questa ve-

ri-

rità con tutta chiarezza. Siccome il Vescovo è Vicario di Gesù Cristo, ed a tenore della detta Disciplina dipendente dal Patriarca, così il Parroco è Vicario di G. C., e dipendente dal suo Vescovo; or quel che direbbesi contro il Parroco, che dicesse competerli, ed avere l'istessa Potestà del Vescovo, convien dirsi contro del Vescovo, che non volesse riconoscere la maggior potestà del Patriarca, e dicesse, che ne ha tanta, e tale, quanta, e quale è la di lui. Più, anche più; ogni Vescovo può limitare nel Foro sì interno, che esterno la potestà del Parroco, riservando a se solo la cognizione, giudizio, e sentenza in certe cause; l'istessa limitazione può farsi dal Patriarca al Vescovo, e dal Sommo Pontefice al Patriarca, e a tutti gl' altri particolari Pastori; e siccome il Parroco non può lecitamente, e validamente esercitar la potestà nelle cause riservate al suo Vescovo, così ne meno il Vescovo puole esercitarla in quelle cause, che il Patriarca ha riservate a se stesso.

Or essendo in vigore i suddetti Autentici Decreti di Disciplina già mai rivocati, essendo, dico il Sommo Pontefice Romano superiore ai Vescovi, Metropolitani, Primati, e Patriarchi (c), ed essendo reo di scomunica, chiun-

(c) Perchè il Canonista non dica esser questa superiorità

chiunque questo nega, non può a meno, anzi è forza il concludere con evidente, innegabile conseguenza, che se il Sommo Pontefice limita, e restringe la Potestà de' Patriar-

---

tà del Papa un' invenzione de' Canonisti, e Teologi di mezza età, senta ciò che di essa hanno lasciato scritto gl' autori de' secoli precedenti alla mezza età.

I. Li Vescovi Dardan. nella lettera scritta a Gelasio Papa ecco con qual titolo glie la dirigono (Conc. tom. 4. pag. 1165.) *Romano Sancto Apostolico, & Beatissimo Patre Patrum Gelasio Papæ urbis Romæ humiles Episcopi Dardaniæ*; e per dimostrare, che non li davano tali titoli per adulazione dicono nella lettera, *se secundum divina præcepta, & Patrum statuta sedi Apostolicæ servire*.

II. Li Padri congregati nel Concilio Nicopol. (ibid. pag. 1438.) in questo modo scrivono a Papa Ormisda: *Domino nostro percuncta Sanctissimo, ac Beatissimo Patri Patrum, Comministro, ac Principi Episcoporum Hormisdæ Synodus Veteris Epiri*.

III. Gl' Abbati, e Monaci Greci nella lett. da essi scritta così parlano a Martino Papa (conc. Tom. 6. pag. 113.): *Sanctæ Dei, & Apostolicæ Synodo.... unanimiter congregatæ presidentibus vobis, atque omnibus præeminente Sacerdote Sacerdotum, Patre Patrum Domino nostro Martino ter Beatissimo Papa*; e passando a parlare dell' istesso Papa morto martire in esilio lo dicono *summum, & Apostolicum, atque præcipuum pastorem omnium Christianorum*.

IV. Li Vescovi dell' Affrica scrivendo a Teodoro Papa-

triarchi, e degl' altri Pastori inferiori ad essi, e riserva a se solo la cognizione, giudizio, e sentenza di certe cause, in queste non possono i Patriarchi, e gl' altri Pastori ad essi inferiori in verun modo validamente e lecitamente ingerirsi. Oh sarebbe pur la bella cosa dire, e confessare a favore dei Monarchi Secolari, che quei tali soggetti, o Personaggi, i quali dai Principi, dai Re, dagl' Imperadori sono constituiti di loro Vicarii, Vicerè, Governatori nelle distanti Provincie, Regni, e Dominj non hanno alcuna potestà in quelle cause, le quali i Principi, i Re, gl' Imperatori hanno riservate alla di loro cognizione, giudizio, e sentenza, e che poi i Vescovi, che sono nel Vescovato successori degl' Apostoli, e Vicarj non solo di

10-

---

pa lo dicono *Summum omnium Præsulum Pontificem.*

V. Hincmaro Vescovo Remen. scrivendo a Nicolò I. Papa gli dice: *Vestri omnium Ecclesiarum Pontificis, cunctorumque Episcoporum Patris, & Magistri judicium ferre convenit.*

VI. S. Bernardo de Consid. lib. 2. cap. 8. così parla ad Eugenio Papa: *sunt quidem & alii gregum Pastores, sed tu tanto glorioſius, quanto & differentius præ ceteris nomen hæreditasti. Habent illi sibi assignatos greges, singuli singulos; tibi universi crediti sunt. Nec mihi Ovium, sed & Pastorum tu unus omnium Pastor.*

loro, ma eziandio di Gesu Cristo, non sono soggetti alla limitazione della di loro potestà stabilita con i suddetti Decreti di Disciplina, ma possono fare quanto può ogn' altro Pastore, del quale essi devono dipendere, e che sopra di essi nulla vale, nulla conta la potestà dei Metropolitani, dei Primati, dei Patriarchi, del Sommo Pontefice Romano, ai quali la disciplina Ecclesiastica gl' ha assoggettati, e assoggettati in guisa, che hanno a fare quello, e non altro, che da essi se gli prescrive, senza che con ciò nepur per ombra venga leso il Gius Divino, perche da questo si ha certamente, che la potestà Vescovile viene almen almeno mediatamente da Dio, da Gesu Cristo, ma non vi è fondamento d' inferire da esso l' orrenda, Ereticale Bestemmia, che *Gesu Cristo non è niente più di un Vescovo*, e che i Vescovi hanno tanta potestà quanta ne aveva, e ne ha Gesù Cristo.

§. VI.

DICHIARAZIONE MAGGIORE DELLA POTESTA' DEI VESCOVI.

La potestà Spirituale, che i Vescovi hanno o mediatamente, o immediatamente da Dio in virtu della di loro ordinazione, o dir si voglia consacrazione, sia questa, o non sia ordine, e Sagramento distinto dal Presbiterato, ha la sua origine dal carattere, che ad essi o si conferisce, e s' imprime di nuovo, o si amplia nella di loro ordinazione; e questa è verità, che non può negarsi, siccome non può negarsi, che da questo carattere nasce nei Vescovi la Potestà interna spirituale, cioè la potenza necessaria per esercitare gl' atti e funzioni Episcopali. L' esercizio per altro di questa interna potestà, o potenza spirituale, il quale chiamasi potestà di Giurisdizione, deve ad essi esser conferito. E se agl' Apostoli fu conferito da Gesu Cristo colla dipendenza da S. Pietro, dichiarato, e costituito di loro *Pastore*, *e Confermatore* molto

to più deve esser conferito ai Vescovi, da chi li constituisce nell' Episcopale Dignità con il necessario indispensabile rapporto, e dipendenza dal Sommo Pontefice Romano, unico Successore di S. Pietro, l' unione col quale constituisce: *Unam, Sanctam, Catholicam, & Apostolicam Ecclesiam*, in cui essi Vescovi sono operaj principali sì, ma particolari nelle sole di loro Diocesi; talche convien dire; che siccome i primi Vescovi costituiti dagl' Apostoli far non potevano tutto ciò che facevano gl' Apostoli, perchè, sebbene erano Vescovi, non erano però Apostoli, i quali furono solamente dodici, così ne meno i Vescovi tutto che dicansi Successori degl' Apostoli, pure non possono fare tutto quello, che facevano gl' Apostoli, ma bisogna che si contentino di quella potestà di Giurisdizione, che loro si comparte dal Sommo Pontefice Romano, in cui risiede la pienezza di essa, con la facoltà di concederla a chi più, a chi meno limitata, secondo che esigono le circostanze delle persone, de' tempi, e de' casi.

Quanto adunque è certo, che i Vescovi in virtù della di loro potestà di Giurisdizione possono ordinare Chierici minori, maggiori, e Sacerdoti, possono consagrare altri, Chiese,

se, Abbati, e Vergini, possono convocare Concilj Diocesani, e fare altre cose, il formulario delle quali è descritto nel Pontificale, e queste farle nel solo distretto delle loro Diocesi (a); e quanto altresì è certo, che di questa potestà i Vescovi possono essere privati in caso di qualche loro reità, che a tenore o de' sagri Canoni, o dei decreti de' Sommi Pontefici li rende meritevoli della sospensione: altrettanto è certo, che essi non possono arrogarsi la potestà di Giurisdizione competente ai Metropolitani, come i Metropolitani non possono arrogarsi quella de' Primati, e ne men questi quella dei Patriarchi, e ne meno i Patriarchi quella del Sommo Pontefice Romano, essendo questa disciplina di S. Chiesa stabilita non solo nei sopraccitati generali Concilj Niceno, e Fiorentino, ma in altri mol-

(a) Si legge nel 2. Tomo de' Concilj pag. 948., che cento cinquanta Vescovi congregati nel secondo Concilio Generale fecero questo chiarissimo Decreto: *Episcopi ad Ecclesias, quæ sunt ultra suam diœcesim, suosque limites non accedant. Non vocati ultra diœcesim nè transeant ad ordinationem, vel aliam aliquam administrationem Ecclesiasticam. Servato enim præscripto de Diœcesibus Canone, clarum est, quod unamquamque Provinciam Synodus administrabit secundum ea, quæ fuerunt Niceæ definita.*

molti (*b*), la definizione dei quali è, e sarà in pieno vigore, ed osservanza sino a che o un' altro Concilio generale, o un decreto di un Sommo Pontefice Romano, non deroghi, non cassi, non annulli i di loro Canoni, il che mai seguirà, non trovandosi nella Chiesa di Gesu Cristo Potestà, che possa derogare al diritto Divino, per cui trovasi nella Chiesa la Gerarchìa.

Quindi si ha per cosa certa, che meco scrive S. Girolamo [1] *stia un Vescovo ovunque si voglia, a Roma, a Eugubio, o a Costantinopoli, o a Reggio, o in Alessandria, egli ha sempre l' istessa Dignità Vescovile*, e che, come scrive S. Agostino (2) *Noi Vescovi siamo secondo la Dignità dell' offizio nostro costituiti uno eguale all' altro, benchè tu sopra una Sede più eminente agl' altri presiedi*. Si ha per vero, dico, quanto l' uno, e l' altro S. Dottore scrive, perchè veramente il Carattere Vescovile d' onde nasce l' in-

(b) Veggasi il VII. Sinodo Generale, o Niceno II. act. 1. 2. 3. e 16. Il Calcedonese act. IV. il Lionese sotto Gregorio X. Il Viennese sotto Clemente V. Il Lateranese sotto Leone X. Il Costanziense Sess. 8. e 15. Il Tridentino Sess. 14. cap. 17.

(1) In Epist. ad Evang.

(2) Lib. adver. Epist. Pelag.

l' interna Potestà, o potenza spirituale è l' istessa in tutti i Vescovi dal primo sino all' ultimo, ma non è l' istessa la podestà di Giurisdizione, con la quale si governa esteriormente la Chiesa, ed i Popoli, dovendo in questa un' Vescovo dipendere dall' altro di grado maggiore, e tutti dal Sommo Pontefice Romano, che solo come unico successore di S. Pietro, e primario Vicario di Gesù Cristo, ha la suprema Giurisdizione sopra tutti (*c*).

L' inoltrarsi per tanto a scrivere, come fa il gran Canonista, per eccitare i Vescovi a doglianze, e lamenti per la cosi da esso detta pregiudicata di loro Giurisdizione sopra i Monaci, e i Frati stati da essa sottratti, ogni Vescovo ad evidenza conoscerà, che altro non è, se non che proporre ad essi una pretensione, ed attentato refrattario ai Decreti di tanti Concilj, quali sono il Cartaginese celebrato nell' anno 525., l' altro parimente Cartaginese celebrato nell' anno 534., il Romano celebrato nell' anno 598., e prima di questi il Calcedonese celebrato

(c) Veggasi nel precedente paragrafo la nota nella lettera D, e resterà confermata la Suprema Potestà del Sommo Pontefice sopra tutti i Vescovi.

nell' anno 488., i quali hanno decretato, che i Monasteri restino sottratti dalla Giurisdizione dei Vescovi, e siano dipendenti da quella dei Metropolitani, e Primati, come fu giá praticato nel IV., V., e VI. secolo. Se il Canonista Eibel avesse fatte le necessarie riflessioni sopra le ragioni, per le quali i Padri Congregati in detti Concilj fecero, ripeterono, rinovarono, e confermarono la suddetta determinazione, avrebbe in primo luogo ritrovati i motivi rilevanti, e gravissimi, per i quali fu essa fatta, de' quali motivi stimo bene non far parole, persuaso, che un qualche Monaco, o Frate saprà ben numerarli, e dir le sue ragioni, e smentire le obbrobriose espressioni, con le quali di loro parla il Canonista. Avrebbe in secondo luogo trovato, che l' esenzione de' Monaci, e de' Frati dalla Giurisdizione dei Vescovi non è in tutto, perchè devono da essi dipendere nella Consegrazione della di loro Chiesa, nel ricevere la Sagra Ordinazione, e la Giurisdizione per amministrare al popolo i Sagramenti, ma è in parte, cioè nel Regolare Governo, e disciplina. Un qualche Monaco, o Frate farà ancor vedere, che l' Eibel fuor di proposito dice quanto nel §. XXI. allega con le sentenze di S. Cipriano, di S. Bernar-

nardo, e de' Canoni, perchè i Monaci, e i Frati nella Dottrina, che appartiene al Domma di Fede, Disciplina Ecclesiastica, e Regolare, e buoni costumi, sono uniti, connessi, e quasi medesimati con i Vescovi, e solamente in virtù dei suddetti autentici, ed autorevoli decreti sono indipendenti da essi nell' esteriore Polizìa, Governo, e vita Regolare; e la S. Chiesa vede tutto giorno, che se in essa vi sono nuovi Apostoli, che passano i mari, e vanno ad annunziare il Vangelo a Barbare, e Idolatre Nazioni, la maggior parte, per non dire tutti, esce da Chiostri de' Monaci, e de' Frati, e di quei quasi ducento fra Uomini, e Donne, che là medesima S. Chiesa nel corrente è precedente secolo con autentico, solenne rito ha ascritti al Catalogo de' Beati, e de' Santi, tutti, eccettuatene sei, tutti, tutti sono stati Professori degl' Ordini Regolari; oggi tanto biasimati, di Monaci, e di Frati. Farà altresì vedere, che S. Bernardo, richiese, ed ottenne con Bolla di Papa Innocenzo riportata dal Mabilone (3) non solo l' esenzione dei Monasterj da Vescovi, ma eziandio dal pagamento delle Decime, che San

(3) Tom. 1. dell' opere di S. Bernardo Epist. 352.

Pier Cluniacense (4) sostenne questa stessa esenzione, che S. Anselmo (5) fece l' istesso, che S. Francesco, S. Domenico, ed altri fondarono le di loro Religioni mendicanti, non già sotto la giurisdizione de' Vescovi, ma bensì del Sommo Pontefice, il quale le dichiarò immediatamente soggette alla S. Sede. Farà finalmente vedere, che chiunque ha mal sofferta l' independenza de' Monaci, e de' Frati dalla giurisdizione de' Vescovi, ha parlato soltanto di quell'esenzione ottenuta da un qualche Monaco, o Frate, che guidato dall' ambizione, e impaziente del freno Vescovile, si fece dal Papa dichiarare indipendente; e però S. Bernardo non mancò di dichiarare (6), che in queste esenzioni, *aliud est, quod largitur devotio, aliud, quod molitur ambitio impatiens subjectionis*. Monaci e Frati consolatevi. Voi siete i principali difensori, promulgatori, e sostegno della Verità della Religione; Voi siete quei Teologici non solo scolastici, ma pur anche Dommatici, che sebbene motteggiati dal Canonista Eibel siete tutta volta onorati dalla Chie-

(4) lib. 4. cap. 28.
(5) lib. 2. Epist. 32.
(6) lib. 3. de Consid. cap. 4.

Chiesa, che avendo goduto nei Generali, Provinciali, e Sinodali Concilj il frutto, e l' effetto del vostro sapere, onora, ed approva la vostra Dottrina come utile, e veridica per spiegare gli oggetti di Fede: e se chi non altro studia, non altro propone, non altro vuole, se non che l'oppressione della venerata inesterminabile verità se la prende contro di voi biasimandovi, e proponendo mezzi per opprimervi, e levarvi dal seno di S. Chiesa: *Beati estis* vi dice il Figlio di Dio fatt' Uomo, Matth. cap. 5. *cum maledixerint vobis, & persecuti vos fuerint, & deteriat omne malum adversus vos.*

Chi mai ha messo in dubbio, che i Vescovi non abbian la Potestà di tenere le adunanze nelle di loro Chiese, di celebrar Concilj, di proferir sentenze sopra i suoi sudditi, di esaminare il tenore della vita delle Persone resesi celebri nelle di loro Diocesi per odore di Santità, di esaminare le Dottrine, che si spargono nelle di loro Diocesi, di assolvere i suoi Diocesani dai peccati, e minorarli le pene canoniche, e di fare altre cose, le quali si descrivono dall' Eibel dal §. XXII. sino a tutto il §. XXIX. Sì, sì, chi mai ha messo in dubbio la Vescovile Potestà, e giurisdizione in tutte queste cose?

Tut-

Tutti ne professano, ne asseriscono, ne contestano la Potestà, e Giurisdizione, essi ne hanno; ma si aggiunge per altro ciò, che il Signor Canonista passa sotto silenzio, cioè che le determinazioni, che si fanno da' Vescovi nelle di loro adunanze, nei Sinodi Diocesani, e nelle sentenze proferite sopra i di loro sudditi, devono esser riconosciute, ed approvate da quei Vescovi di maggiore giurisdizione, da' quali essi dipendono, e massimamente dal Sommo Pontefice Romano, acciò abbiano il pieno successivo vigore, e venghino alle volte mitigate nel rigore di Censure, e di altre cose, che non si conoscono nè necessarie, nè opportune.

L' esame delle gesta, virtù, e miracoli delle Persone morte con fama di Santità, l' esame delle cattive Dottrine, che si spargono nelle Diocesi, la giurisdizione di assolvere i Peccatori, e minorarli le pene, o penitenze dovute ai di loro gravi peccati sono cose, che anche presentemente si fanno da Vescovi con la di loro vigente Potestà di giurisdizione, e non trovasi nè pure un' Autore, che gliel contrasti. Ma convien confessare, che ciò, che essi Vescovi fanno nel raccogliere testimonianze per dare il culto alle Persone morte con fama, ed odore di santità è un pri-

privato giudizio, anzi informazione, a cui deve succedere l' approvazione del Sommo Pontefice Romano, acciò esaminato con maggiore accuratezza il merito d' ogni causa siano appurate veridicamente le gesta, il culto sia legittimo, ed esteso a tutta la Chiesa, e non debba venirsi alla correzzione de' Messali, Martirologj, e Breviari, della quale il Signor Canonista non assegna la ragione ben conoscendo, che adducendola non farebbe onore ai Vescovi, de' quali ha sì gran impegno di esaltare la Potestà. Convien confessare, che l' esame, e condanna delle cattive Dottrine deve esser riconosciuta, e confermata dai Vescovi di maggior giurisdizione, e massimamente dal Sommo Pontefice, acciò sieno tenute lontane da ogni Diocesi, e non corrompano ne la fede, ne la disciplina, ne i Cristiani costumi. Conviene confessare in fine, che la moderazione, che si fa da' Vescovi delle pene o penitenze dovute ai gravi peccati, sia tale, quale da essi può darsi secondo la stabilita Disciplina, che li concede (7) darla di cento giorni nella solennità della Consagrazione della Chiesa, e di quaranta giorni in qualunque altra

(7) Concil. Lateran. 4. Can. 62.

occasione o di solennità, o di sagra Vesco-
vile funzione.

Che dirà il Signor Canonista Eibel nel sentirsi dire con pienezza di verità, che gl' istessi Vescovi hanno rimessi ai Sommi Pontefici i peccatori per la minorazione delle pene, o penitenze dovute ai di loro gravi, ed enormi peccati? E pure egl' è così. Il Tommasini ci accerta (8), da un Vescovo d' Italia esser stato rimesso ad Alessandro II. un Prete, che aveva ucciso un' altro Prete, acciò li minorasse la stabilita penitenza: che dall' istesso Sommo Pontefice fu data la facoltà ai Vescovi Petrocariense, e Tolosano, di usare clemenza ad uno, il quale inopitamente uccise un suo Fratello, e che dall' istesso Sommo Pontefice fu data la facoltà di limitare, e scemare la penitenza imposta ad un Padre, il quale senza cognizione e volontà, aveva ucciso un suo Figlio. Ci vuol altro adunque, che dire, che i Vescovi hanno diritto di riclamare contro la di loro perduta giurisdizione. Dica il Signor Canonista, sono essi, i Vescovi generalmente parlando, che di buona lor voglia riclamino contro i perduti diritti? O piu tosto tutte

(8) Vet. & nov. Discip. T. 1. p. 1. lib. 2. cap. 16.

te queste pretese di loro doglianze mettonsi studiosamente in campo da Persone, che solo l'odio contro la Sede Romana, e uno spirito d'indipendenza sconosciuto ai nostri maggiori, e agl' istessi antichi Vescovi, muove, ed autorizza a farne senza missione i Banditori?

Deponga il Signor Canonista questo spirito di odiosità, nè prosiegua a fare il Missionario contro il Sommo Pontefice, per il che non ha ne potestà, ne missione, e per parlar meglio di lui, di quel che ha fatto nel suo opuscolo, si rammenti, che l' Indulgenze non hanno virtù di sciogliere dalle colpe, ma soltanto di sciogliere o in tutto, o in parte dalle pene, o penitenze stabilite dai Sagri Canoni Penitenziali piu, e meno gravi, secondo, che piu e meno gravi sono le colpe commesse, e quindi conoscerà, che se uno scelerato commettesse una di quelle colpe, alle quali è stabilita la penitenza di sette anni, e a questa ne avesse aggiunte altre, e altre, e poi altre, ed altre, per ognuna delle quali fosse soggetto a fare per altre, e tante volte sette anni di Penitenza, talchè ne venisse a risultare un' esercizio di cinquanta, di cento, di ducento, di mille anni di Penitenza, se si dasse, dico, questo caso, come pur trop-

po si è dato, è in Potestà della Chiesa, e massimamente del Sommo Pontefice condonarli, ed esimerlo dall' esecuzione di tanta Penitenza, all' adempimento della quale non possono giungere gl' anni della sua vita, e ciò fare col proporli l' adempimento di tutto ciò, che si prescrive, ed ingiugne per l' acquisto dell' Indulgenza Plenaria. Or chi non sà, che con l' adempimento di queste opere, e con l' acquisto dell' Indulgenza Plenaria si soddisfa pienamente alle pene, o penitenze dovute a quanti, e quanti erano i gravi Peccati, e che passando dopo questo acquisto le anime all' Eternità non vengono ritardate in Purgatorio per render quel *novissimum quadrantem*, a cui hanno soddisfatto in questa temporale vita? Chi non sà, che le Anime de' Fedeli ritenute nel Purgatorio per soddisfare alle pene dovute alli già assoluti, e rimessi di loro peccati, alli quali non hanno soddisfatto nel corso della temporale loro vita, vengono suffragate dalla Pietà de' Fedeli viventi, che sentendosi eccitare da S. Bernardo col dire: *interpellate gemitibus*, *implorate suspiriis*, *orationibus intercedite*, *satisfacite sagrificio singulari*, con orazioni, con limosine, con digiuni, con corporali mortificazioni, e con sagrificj dirigono a Dio le di

lo-

loro preghiere per la liberazione di esse, ben consapevoli insieme, che quanto essi fanno a suffragio, e liberazione di esse dalle pene, resta in arbitrio di Dio l' accettarlo e farli seguire l' effetto? Rifletta quiil Signor Canonista, che un solo Sagrificio come di valore infinito, applicato in suffragio dell' anime del Purgatorio, benchè sia valevole, sufficientissimo, anzi soprabbondante per liberare tutte, tutte le anime, che trovansi in Purgatorio, pure questa liberazione di tutte non siegue per giusta disposizione di Dio, ancorchè misericordioso, e tutto che non siegua, pure non si può dire senza bestemmia, che Dio è *di durissimo cuore* verso quelle Anime. Vengasi all' esame di ciò che fa il Sommo Pontefice: Dà anch' esso la facoltà di applicare l' Indulgenze a suffragio dell' Anime purganti, ma in che modo? Col porgere santa occasione ai fedeli di esercitarsi in quelle opere di Pietà ingiunte per l' acquisto dell' Indulgenze, e lascia ad arbitrio di Dio l' accettarle, e applicarle a sollievo delle Anime purganti; onde è, che il Sommo Pontefice non si arroga la potestà di liberare le Anime dalle pene del Purgatorio, ma bensì con cuore, non già *durissimo*, ma clemente, e misericordiosissimo, eccita i Fe-

de-

deli a fare opere satisfattorie per esse; e se Dio non le applica a suffragio, e liberazione di quelle, che hanno avuta fiducia nel valore dell' Indulgenze, si congetturi quello che Dio farà con quell' anima, che Dio voglia sia per incontrare la sorte di andarvi, dopo aver messo in ridicolo l' acquisto delle Indulgenze in suffragio de' morti, il suffragare i quali non è un' invenzione de' Teologi, e Canonisti di mezza età, ma è un esercizio praticato dai Cultori del vero Dio (*a*), eziandio prima della venuta del Messia.

Chi mal sente, e scrive in questo punto che ha relazione all' articolo di Fede, col quale nel simbolo crediamo *Sanctorum Communionem*; e sente, e scrive così non senza manifestare l'aversione sua dal Sommo Pontefice Romano, e così sente, e scrive per commovere i Vescovi a seguire i suoi scismatici sentimenti, e progetti, non è mara-

vi-

(*a*) Leggesi nel 2. lib. de' Macabei cap. 12, „ che vir „ fortissimus Judas facta collatione duodecim millia drammas „ argenti misit Hierosolymam offerri pro peccatis mortuorum „ sacrificia, bene, & religiose cogitans ..... quod hi, cum „ pietate dormitationem acceperant, optimam haberent repo„ sitam gratiam „; e seguesi poi la gran conseguenza: *Sancta ergo, & salubris est cogitatio pro defunctis exorare ut a peccatis solvantur*. Io non credo a chi dice, che il Sig. Eibel fia uno di quelli, che non ammettono l'autorità di questo libro sagro.

viglia che passi a ridire, e replicare, che devonsi ripetere i Diritti nell' Elezioni, confermazioni, e Coadjutorie de' Vescovi, nelle Traslazioni e Resignazioni di essi, nella divisione dei Vescovati antichi, nell' Erezione di nuovi, nel fissare i confini delle Diocesi, nel confermare i nuovi ordini Ecclesiastici, ed in altre cose, che con enfasi orgogliosa scrive sino al §. XXXII. Nò, non è maraviglia, che così scrivendo non abbia altra mira, che sollevare i Vescovi contro la suprema Potestà del Papa. Sarà però maraviglia, se troverassi un' Vescovo sì ignaro della sua Potestà, che abbia pretensione di esercitarla in quelle funzioni, imprese, ed esercizj, nei quali i Decreti stabiliti in tanti Concilj Provinciali, e Generali, o emanati da' Sommi Pontefici, gliel'hanno limitata, e tolta, e che voglia avere ardimento di operare contro la Disciplina della Chiesa, che confessa esser una, Santa, Cattolica, ed Apostolica (*b*).

Non

(*b*) Deve servir di confusione al Canonista, e di istruzione ai Vescovi l'opra degl' istessi Regnanti, i quali tuttoche non vivano in Comunione con la Chiesa Cattolica Apostolica Romana, avendo nondimeno voluto, che si erigano nel di loro Dominio nuovi Vescovati Cattolici non l' hanno fatto eseguire se non col consenso, approvazione, e au-

to-

Non è maraviglia di più, che il celebre Canonista si avanzi a tacciare d' interesse, e di lusso il Sommo Pontefice per aver stabilita la Datarìa, la Congregazione de' Vescovi, quella del Concilio (miracolo, che non ha nominata l' altra della Disciplina Rego-

la-

---

torità del Sommo Pontefice Romano. Deve produrre l' istesso effetto all' uno, agl' altri il saperſi esser cosa certissima, che nell' anno 391. fu stabilito nel Concilio di Capova, che i Fanciulli dei Donatisti riunitisi alla Cattolica unità ordinar non si dovessero. e che gl' ordinati dai Donatisti, ed al grembo della Chiesa Cattolica ritornati non fossero ricevuti, ed ammessi nel grado tra Donatisti da loro ottenuto; Ed il saperſi inoltre, che in seguela di tal decreto nelle Chiese dell' Africa vi era gran scarsezza di sagri ministri, li Vescovi congregati al Concilio Cartagineſe non si arrogarono la Podestà di derogare alla definizione del Concilio di Capova, ma per ben due volte spedirono una legazione ad Anastasio Sommo Pontefice Romano, a cui esposero la necessità, che gl' astringeva a chiedere la dispensa della sudetta definizione. Or argomenti il Canonista, se possa da' Vescovi venirsi alla risoluzione di fare quant' egli ad essi propone, quando questo ed altre cose, per salvare l' unità della Chiesa non si possono, ne si devono fare di sola autorità Vescovile, ma richiedesi quella del Sommo Pontefice Romano capo visibile della Chiesa, a cui tutti i Vescovi hanno solennemente promesso Dipendenza, e obbedienza egualmente grave ed obbligante, quanto è quella, che i Sacerdoti nella sagra Ordinazione solennemente hanno promessa ai Vescovi.

lare), e il Tribunale della Rota, per aver data ai Cardinali la Porpora, e agl' Arcivescovi il Pallio. Nò, non è meraviglia, che così taccia, e dica male del Papa, che vuolsi da lui non esser più d' altro Vescovo. Ma sarà maraviglia bensì, che sia per trovarsi un Vescovo, che dia ascolta, e si imbeva, e adotti, ed approvi questi rimproveri, che sono fuor di proposito, irragionevoli, ed ingiusti, e mero parto di malignità. Ogni Sovrano Secolare tiene più, e diverse Cancellarie, più, e diversi Consiglieri, più, e diversi Segretarj per rettamente, e senza confusione spedire le ordinazioni, per regolare gl' affari Politici, e militari, per stabilire l' introduzione, ed estrazione delle merci, e per fare con buon' ordine altre cose in buon' governo dello Stato, e quiete de' Sudditi. E chi sarà quel Vescovo, che sia per aver l' ardimento di biasimare la Datarìa stabilita dal Papa per dare il Possesso Giurisdizionale a' Vescovi, a' Canonici, a' Beneficiati Ecclesiastici? Chi biasimerà la Congregazione de' Vescovi stabilita per esaminare le Cause de' Vescovi, e degl' Ecclesiastici, e far poi relazione al Papa di ciò, che in essa si è risoluto, acciò esso con la sua suprema Potestà, o confermi, o mitighi, e

an-

annulli la determinazione? Chi biasimerà la Congregazione del Concilio stabilita per esaminare nel suddetto modo le cause che riguardano o i Sagri Canoni, o i Decreti de' Sommi Pontefici, o l' Ecclesiastica Disciplina? Chi biasimerà il Tribunale della Rota, in cui per stabilimento Pontificio da Giurisperiti d' ogni nazione Cattolica si sentenzia sopra affari temporali, e dassi la ragione, per cui si è sentenziato nel modo, con cui si è sentenziato. Chi biasimerà, e prenderà impegno di allontanare, e far sì, che mai più ritornino i Nunzj Apostolici nelle Metropoli, e Dominj de' Principi Secolari, quando essi non vi si tengono dai Sommi Pontefici, se non per trattare le cause riservate, per sollecitare le Dispense, per ultimare le vertenze, e questioni di Persone Ecclesiastiche, e far tutt' altro, che ha relazione alla Chiesa, con minor tempo, che vi vorrebbe, se le medesime si dovessero spedire al Sommo Pontefice, ed aspettarne, a tenore dei Sagri Canoni la determinazione; e quando gl' istessi Nunzj si contengono in guisa, che non esigono da' Regnanti nemmen quanto i di loro Ministri praticano in Roma, ove nei di loro Palazzi, e Piazze annesse con Guardaportoni, e con altri mezzi danno Quartiere, asilo, e Franchi-

chigia a Facinorosi, ai malviventi? Chi biasimerà la Sagra Porpora, e il Sagro Pallio, con cui i Sommi Pontefici hanno stimato conveniente, e decoroso fregiare i Cardinali, e gl' Arcivescovi, quando si sà, che Dio medesimo volle ornato il Sommo Sacerdote con la *Tiara*, in cui era scritto: *Sanctitas*, e con la stola, in una parte della quale era scritto: *Doctrina*, nell' altra *veritas*, e quando gl' istessi Principi Regnanti con Tosoni d' oro, e con più, e più Croci adornano, e caricano il petto di quei valorosi Personaggi, che meritano di esserne contradistinti per le prodi, ed eroiche di loro azioni, con le quali se ne sono resi meritevoli? Sì, sì, chi è che possa biasimare questi retti, e prudentissimi stabilimenti, incolpandoli quali opere d' interesse, diretto a tirare denari a Roma da tutto il Mondo Cattolico, quando si sà, e si sperimenta, che ogni Sovrano per mezzo de' suoi Ministri non ultima liti, non sentenzia controversie, non disbriga affari portati ai suoi supremi Tribunali senza spesa, e denari degl' attori, che compensino le fatiche, ed incomodi de' Regj Ministri.

Chi sarà inoltre quel Vescovo, che sarà per approvare il suggerimento del Celebre Canonista, che francamente asserisce es-

ser ai Principi appartenente il Territorio stato assegnato alle Chiese per promovere il culto Divino, e dar congruo sostentamento a Sagri Ministri? Se egli avesse scritto, che sopra i *Beni Patrimoniali*, e sopra i *Beni Censuali* o *Feudali*, detti *Tributarj*; e *Stipendiarj*, o come scrive Innocenzo Secondo *Mondani*, il Principe Secolare ha diritto d' imporvi dazi, e pesi, e di esigerne tributi, e tasse, tuttocche siano passati a dominio di Chiese o di Persone Ecclesiastiche, e dei successivi Sagri Ministri, che da essi rilevar devono il congruo sostentamento; se avesse, dico così scritto, non avrebbero i Vescovi bisogno di questa di lui Dottrina, che sanno esser communemente, e con pienissimo consenso insegnata da tutti i Canonisti, e Teologi, i quali confessano competere al Principe il medesimo diritto sopra i Beni divenuti Ecclesiastici, il quale da esso si aveva sopra di essi prima che divenissero tali. Ma parlando egli generalmente, e perciò includendo anche i Fondi donati da chichessia alla Chiesa senza che per alcun titolo di diritto, o di contratto fossero per l' innanzi soggetti al giùs del Principe, o che se pure lo erano sono stati dal Principe medesimo resi totalmente liberi ed

im-

immuni, e irrevocabilmente donati a Dio col porli in mano della Chiesa per promovere maggiormente il culto, e gloria di Dio, ed il congruo sostentamento degl' accresciuti a tal fine Sagri Ministri, che esser devono insieme i sollevatori dei poveri; includendo, dico, anche questi fondi, ogni Vescovo capirà, che una tal massima è contrarissima alle leggi, e pratica dei di loro Predecessori nel Governo temporale, alla pratica eziandio, che hanno avuta i Principi, che non conoscevano il vero Dio, e da quella, che il medesimo Vero Dio, ha con somma chiarezza stabilita. Eccone le ragioni: Li Regnanti hanno assegnati fondi stabiliti alle Chiese, e mai, e poi mai hanno preteso, che fossero appartenenti al Principato, anzi ne hanno lasciato ai Ministri delle Chiese, o fossero Vescovi, o fossero Capitoli di Sacerdoti Secolari, o fossero Monasteri di Regolari il libero, indipendente possesso, regolamento, ed uso. Così è, ed il Canonista, ed Istorico Eibel dovea saperlo. Così fece S. Enrico Imperatore, così S. Stefano Re d' Ungheria, S. Leopoldo, e l' Imperatore Ridolfo nell' Austria, S. Venceslao nella Boemia, S. Casimiro nella Polonia; e se ne vuol altri fuori del Settentrione, così fece S. Lodovico Re di Francia, S.

Ermenegildo nelle Spagne, S. Donaldo Primo Re di Scozia. Andiamo avanti: Faraone Re di Egitto, che nè credeva, nè conosceva il vero Dio, essendo Padrone di tutto il Territorio di Egitto, divise questo assegnandone porzione alle famiglie, col patto e condizione, che ognuno dovesse corrispondere all' Erario Regio la quinta parte del Provento, che nella coltivazione si raccoglieva; ma osservi il Signor Canonista, che da questa legge furono esenti, liberi, immuni i Sacerdoti, e ne lo renderà certificato la Genesi (9) ove si legge: *Ex eo tempore usque ad præsentem diem in universa terra Egypti Regibus quinta pars solvitur, & factum est, quasi in legem*; or senta il resto totalmente opposto a ció, che egli francamente asserisce: *absque terra Sacerdotali, quæ libera ab hac conditione fuit*. Vengasi finalmente al massimo. Dall' avere Iddio apertamente dichiarato, che (10) *quidquid semel consecratum fuerit Domino Sanctum Sanctorum erit*, gli osservatori dell' antico Testamento inferirono, che tutto ciò davasi a dominio e possesso dei Leviti, e Sacerdoti (11), i pos-

(9) Genes. cap. 47. 26.
(10) Levit. cap. 27. 28.
(11) 1. Paralip. cap. 6, & 2. cap. 31.

quali ne facevano uso a norma della volontà degl' oblatori, nè i Scribi, nè i Farisei, nè i Principi delle Città mai, e poi mai pretesero di sottoporlo al di loro diritto, disposizione, e padronanza, e con il di più, che Dio severamente punì con visibile, estremo castigo quei, che pretesero impadronirsi dell' Errario del Sacro Tempio (12); e gl' osservatori del nuovo Testamento hanno inferito, che le cose tutte, che sono state offerite a Dio, mettendole in mano della Chiesa o ai Vescovi, o ai Capitoli, o a' Monasteri si reputano, e devono da tutti riputarsi *dona Deo facta*, e *facta* irrevocabilmente, e *facta* in guisa, che solamente chi fa le veci di Dio nella Chiesa nè può disporre, e non può alcuna laicale Potestà senza sagrilegio inoltrarsi a levarle nè in tutto, nè in parte. Questa Dottrina degl' osservatori Evangelici è tanto certa e vera, che l' istesso Imperatore Giustiniano [13] dichiarò, e colle sue gesta comprovò, *che nullius sunt res Sacræ, & Religiosæ, velut Edes Sacræ, & donaria*; S. Ambrogio (14) non po-

(12) 2: Maccab. cap. 5 8. & cap. 8., & 9.
(13) De rer. divis §. VII. & VIII.
(14) Ep. 20. ad Marcel.

tè a meno di non scrivere, che, *ad Imperatorem Palatia pertinent, ad Sacerdotes Ecclesiæ; publicorum ipsi mœnium jus commissum est, non Sacrorum*; e quel che è più Giovanni Patriarca d' Antiochia tuttoche scismatico, fondato in questa innegabile verità così parlò all' Imperatore de' Greci, che voleva convertire in commodo dello Stato i Beni della Chiesa [15]: *Tu homo corruptibilis, mortalis, & brevissimæ vitæ vis alteri tribuere, quod non habes. Si dicas te donare, quod habes, & cogitas esse tua quæ Dei sunt, Deum te ipsum facis. Quis homo prudens, rectus, & justus dicet hanc esse Providentiam, cum sit impia trasgressio, inobedientia, & iniquitas*? Si applichino al progetto, alla massima indicata dal Signor Canonista queste pratiche di tanti Principi Monarchi Cattolici, queste Dottrine di Santi Padri, queste riserve, ed esenzioni praticate anche da Faraone, questi rimproveri fatti ad un' Imperatore da un Patriarca Scismatico, e conoscerassi chi abbia dottrina più conforme alla verità, o il celebre Canonista Eibel, o i Teologi, e Canonisti di mezza età, ed inoltre qual sia la fede, quale il Dio, che

si

(15) Boſſuet. lib. 48. cap. 7.

si riconosce, ed adora dal Canonista, ed Istorico, e celebre Canonista, ed Istorico Eibel, nulla dice dello scarsissimo numero di lumi accesi, i quali si è ordinato doversi far uso nell' Ecclesiastiche Funzioni spettanti eziandio all' esposizione dell' Augustissimo Eucaristico Sagramento senza però essersi fatta praminatica alcuna nell' illuminazioni a giorno, che si fanno in plauso, ed onore di grandi sì, ma mortali personaggi, ai quali non se ne deve tanto, quanto a Dio, ed ai Santi.

La sapienza, saviezza, probità, e integrità de' Vescovi ben consapevoli della di loro ordinaria Potestà è senza dubbio sufficiente per disporli, ed indurli a far conto dei progetti, e suggerimenti veramente scismatici del celebre Viennese Canonista, ed Istorico Eibel, come se non fossero mai usciti dalla di lui penna, mai fossero stati pubblicati con le stampe, e mai fossero giunti a di loro notizia, ed a renderli costanti nell' aborrimento, e ripudio di essi, concludo la presente Dissertazione con pregarli a riflettere, ma riflettere di proposito, e con pienissima serietà, che se mai, mai sovvertiti, affascinati, ingannati dagl' eccitamenti, e proposte del Canonista Eibel pensassero, e volesser credere avere l' istessa Potestà, che ebbe,

ed

ed ha Gesù Cristo, e che per tanto *Gesù Cristo come uomo non fu, e non è niente più d' un' Vescovo*, non solo si mettono a rischio, ma sicuramente possono aspettarsi d' incorrere un grave, gravissimo, irreparabile male, e con un' Esempio tratto dalla Sagra Scrittura glielo metto in considerazione:

Voi Reverendissimi Vescovi avete da Dio, da Gesu Cristo o immediatamente, o mediatamente la potestà, che vi esalta sopra del Popolo; e anche l' Angelo chiamato *Lucifer* ebbe immediatamente da Dio una collazione di grazia, e di doni, in cui virtù egli si conosceva superiore a tutte le altre Angeliche sostanze e più prossimo alla somiglianza a Dio. Di quest' Angelo siamo noi accertati dal Profeta Isaia (16), che per tale certa, e non controversa ricevuta collazione di grazia, e di doni diceva: *in corde suo in Cælum conscendam, super astra Dei exaltabo solium meum, sedebo in monte Testamenti, in lateribus aquilonis, ascendam super altitudinem nubium, similis ero Altissimo.* Riflettete Reverendissimi Vescovi, e riflettete da vostri pari, che il celebre Canonista vuole imbevere le vostre menti, e metter nel vo-

(16) Cad, 14. 13.

vostro Cuore il farvi simili a Gesù Cristo; come Lucifero per la grazia, e doni, che realmente aveva ricevuti, pensava, e voleva essere simile all' Altissimo Iddio. Di costui siegue a descrivere il fine della sua pretensione il Profeta Isaia, e dice: *Verumtamen ad Infernum detraheris, & in profundum loci.* Voi adunque, Reverendissimi Vescovi, inferite, dove sarà per terminare l' esercizio di tanta, e sì sublime Potestà, che il celebre Canonista vuol darvi ad intendere competervi col farvi vedere, e riputare qual verità Cattolica l' orribile, ed ereticale Bestemia messa in iscritto, e pubblicata con le stampe dal Pereira Portoghese, e poi abbracciata, commendata, e confermata da lui, che con i principj di G. E., e coll' invenzioni di V. vi dice, che *Gesù Cristo in quanto uomo, non è niente più di un' Vescovo.* Convien credere, che nella guisa, che sua Maestà Apostolica, e Imperiale Giuseppe Secondo fece sopprimere in Vienna un' Opuscolo ivi stampato avente per titolo, *cosa è il Papa?* così abbia fatto, o sia per fare di quest' altro, che ha per titolo, *cosa è un Vescovo?* ma se mai non l' avesse soppresso, e non fosse per sopprimerlo al pari dell' altro, ecco Reverendissimi Vescovi, come vi parla S. Pao-

Io: *Nemo vos decipiat in sublimitate sermonum.... per philosophiam, & inanem fallaciam, secundum traditionem hominum, secundum elementa mundi, & non secundum Christum ..... Nemo vos seducat frustra inflatus sensus Carnis suæ, & non tenens CAPUT, ex quo totum Corpus per nexus, & conjunctiones subministratum, & constructum crescit in augmentum Dei.* Ad Coloss. cap. 2.

IL FINE.